GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — GIOVEDI' 5 MARZO — NUM. 53

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0.25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0.30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

In foglio di Supplemento:

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEL[illegible]ONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo moto-proprio

Con decreti del 25 gennaio, 1, 12, 15, 22 e 26 febbraio 1891:

A commendatore:

Soldati cav. ing. Vincenzo, consigliere comunale di Torino.

De Paco Luigi, negoziante di Palermo

Concini avv. Domenico, da Conegliano.

Riva Enrico, ingegnere capo del materiale delle SS. FF. Meridionali.

Ad uffiziale:

Rosasco cav. avv. Giovanni, consulente legale presso il R. Consolato in Costantinopoli.

Cavagna Sangiuliani conte Antonio.

A cavaliere:

Pasini Francesco, artista di canto.

Avogadro di Valdengo e Collobiano cav. Vittorio.

Aschieri Oscarre Giuseppe, sindaco di Bottigliera Alta.

Zara Giuseppe, aiutante ingegnere del materiale mobile delle SS. FF. Meridionali.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **68** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 56 della legge 21 dicembre 1890 n. 7321 (serie 3ª) sul personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento per il corpo delle guardie di città, che sarà d'ordine Nostro vidimato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, con le tabelle allo stesso regolamento annesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1891.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Regolamento *per il Corpo delle guardie di città.*

TITOLO I.
Personale del corpo

CAPO I.
Costituzione del corpo.

Art. 1.

Il corpo delle guardie di città è istituito allo scopo di curare l'osservanza delle leggi dello Stato, di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, di prevenire e reprimere i reati e le contravvenzioni ai regolamenti generali e locali, e di attendere all'adempimento di tutte le attribuzioni affidate agli agenti di pubblica sicurezza dall'art 35 della legge 21 dicembre 1890, N. 7321 (serie 3ª) e da' presente regolamento.

Art. 2.

Detto corpo è costituito in compagnie, brigate e sotto brigate; dipende dal ministro dell'interno, e si compone di marescialli, brigadieri, sotto brigadieri, guardie scelte, guardie e allievi.

Le compagnie sono istituite nelle città sedi di questura; le brigate e le sotto brigate negli altri capoluoghi di provincia.

Il ministro dell'interno potrà istituire brigate e sotto brigate anche in altre località che non siano capoluoghi di provincia, quando lo richiedano gravi motivi di servizio.

Le compagnie si suddividono in brigate e sotto brigate.

Art. 3.

Al comando della compagnia è destinato un ufficiale di pubblica sicurezza designato dal ministro dell'interno. A quello delle brigate un maresciallo o un brigadiere, secondo l'importanza e il numero delle guardie. Alla sotto brigata è preposto un sotto brigadiere.

Art. 4.

o stato della forza e delle paghe è determinato coll'annessa tabella N.° 1.

Art 5.

Le guardie di città sono dirette e comandate nel servizio, sotto la dipendenza dell'autorità politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

CAPO II.
Arruolamento, nomine e licenziamenti

Art. 6.

Le guardie di città saranno reclutate nel modo stabilito dall'art. 24 della legge 21 dicembre 1890, N. 7321 (serie 3ª).

Art. 7.

Per essere ammessi nel corpo delle guardie di città occorrono i seguenti requisiti:

1° essere cittadino italiano o naturalizzato tale;

2° non avere oltrepassato l'età di anni 35;

3° essere di fisica costituzione sana e robusta, senza imperfezioni o difetti;

4° essere celibe o vedovo senza prole;

5° avere la statura non inferiore a metri 1,66;

6° avere soddisfatto agli obblighi della leva militare;

7° sapere leggere e scrivere correntemente;

8° aver sempre tenuto buona condotta, non essere stato espulso dall'esercito o da altri corpi militarmente costituiti, nè destituito da pubblici uffici;

9° non aver subito condanne a pena superiore a quella degli arresti per 5 giorni, o dell'ammenda fino a lire 50.

Art. 8.

In casi speciali e quando concorrano gli altri requisiti, il ministro dell'interno potrà accordare la dispensa dell'età e del limite della statura, purchè questa non sia inferiore ai metri 1,64 e l'età non superi gli anni 40, e in via d'eccezione l'ammissione nel corpo anche di aspiranti ammogliati, colle limitazioni di numero indicate nell'art. 150 del presente regolamento. L'autorizzazione in tutti i casi suddetti dovrà concedersi preventivamente e in seguito a proposta motivata del prefetto che istruisce la domanda relativa.

Art. 9.

La domanda per l'ammissione dovrà essere presentata al prefetto della provincia sia direttamente o a mezzo dell'autorità locale, corredata dei documenti comprovanti il concorso nell'aspirante dei requisiti richiesti dall'art. 7.

Art. 10.

Il prefetto riconosciuta la regolarità dei documenti assumerà, col mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri reali, informazioni sulla condotta dell'aspirante, e accerterà l'esistenza del requisito di cui al n. 8 dell'art. 7.

Se trattasi di aspirante che abbia appartenuto all'esercito richiederà alla competente autorità militare il foglio matricolare caratteristico, e qualora abbia servito in altri corpi militarmente organizzati lo richiederà alle autorità rispettive.

Art. 11.

In ogni capoluogo di provincia è costituito un consiglio di arruolamento composto del prefetto, presidente, del procuratore del re, del capo dell'ufficio locale di pubblica sicurezza, del comandante dei reali carabinieri nella provincia, e di un ufficiale di pubblica sicurezza scelto dal prefetto, come segretario con solo voto consultivo.

Il consiglio sarà assistito da un medico militare.

Verificandosi il caso previsto dal 2° e 3° capoverso dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1890, N. 7321 (serie 3ª), farà parte del consiglio di arruolamento anche il sindaco.

Art. 12.

Il consiglio, esaminati i documenti e riconosciutili regolari, fa visitare alla sua presenza l'aspirante, dal medico militare. Accertatane la idoneità fisica, lo sottopone all'esperimento di lettura e di calligrafia; dopo di che delibera sulla di lui ammissione.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Potranno essere nominati guardie effettive gli aspiranti che avessero già prestato servizio nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nell'arma dei reali carabinieri, o nelle guardie municipali, e tutti quelli altri che fossero in possesso di requisiti di istruzione e d'intelligenza da giustificare una tale determinazione.

Tutti gli altri saranno nominati allievi.

Le nomine devono sempre decorrere dal 1° o dal 16 di ciascun mese

Delle operazioni del consiglio sarà esteso regolare verbale.

Art. 13.

La nomina delle guardie e degli allievi guardie è fatta con decreto del prefetto in seguito a deliberazione del consiglio di arruolamento, ma per ragioni d'organico non sarà definitiva se non dopochè il ministro dell'interno avrà riconosciuto che esistano posti disponibili.

Il decreto deve essere inviato al ministero dell'interno per la registrazione alla corte dei conti.

Art. 14.

Spetta al ministro dell'interno la destinazione degli aspiranti nominati guardie effettive. Gli allievi saranno sempre inviati alla scuola in Roma.

Art. 15.

All'atto dell'ammissione tanto le guardie che gli allievi contraggono la ferma di anni cinque, e prestano giuramento nelle forme di legge avanti il prefetto, assistito da un funzionario di pubblica sicurezza, che redigerà il relativo verbale.

Art. 16.

Compiuta la prima ferma le guardie di città e i loro graduati che abbiano tenuto regolare condotta e che siano dichiarati dal medico militare in grado di continuare a prestare utile servizio, potranno essere ammessi a successive rafferme di cinque anni ciascuna.

Per l'ammissione a rafferma è necessaria la preventiva autorizzazione del ministro dell'interno.

Art. 17.

Il licenziamento dal servizio, oltre il caso di misura disciplinare, ha luogo:

1° per termine di ferma o rafferma;

2° per esonero dal servizio durante la ferma o la rafferma, a domanda degli interessati e quando concorrano speciali circostanze;

3° per inettitudine al servizio, sia per difetti fisici accertati dal medico militare che per incapacità.

Art. 18.

Nel primo caso dell'articolo precedente, provvede al licenziamento il prefetto, senza distinzione di grado dell'agente, riferendone contemporaneamente al ministro dell'interno.

Negli altri casi provvede il ministro dell'interno in seguito a proposta del prefetto o del direttore della scuola per le guardie di città, rispettivamente.

CAPO III.

Promozioni.

Art. 19.

Le promozioni nel corpo delle guardie di città sono fatte con decreto ministeriale e colle norme stabilite nei seguenti articoli:

Art. 20.

Da allievo a guardia, dopo che l'allievo avrà compiuto il prescritto tirocinio alla scuola e in seguito a favorevole risultato dell'esperimento stabilito dal presente regolamento.

Art. 21.

Da guardia a guardia scelta, occorre superare un esame di idoneità, consistente nella redazione di un verbale o rapporto che valga a dare prova della istruzione e della intelligenza della guardia.

Tale esame si terrà presso le singole prefetture, in epoche da determinarsi dal ministro dell'interno e innanzi ad una commissione composta di un consigliere di prefettura, di un ispettore e di un delegato di pubblica sicurezza scelti dal prefetto. Il delegato avrà le funzioni di segretario con voto.

La commissione proporrà il tema per l'esame.

Ogni membro dispone di 10 voti e per l'approvazione è necessario in complesso la metà più uno.

A tale esame saranno ammesse dal ministro dell'interno, a proposta dei rispettivi prefetti, le guardie che abbiano servito nel corpo almeno per un anno, e dimostrato speciale attitudine ai servizi di pubblica sicurezza, congiunta a regolare condotta.

Il ministero esaminerà i verbali delle commissioni e, trovatili regolari, formerà il ruolo generale delle guardie approvate nell'esame per ordine di punti, per provvedere alle nomine nei limiti dell'organico e secondo il turno rispettivo.

A parità di punti prevale l'anzianità.

Art. 22.

Da guardia scelta a sotto brigadiere.

Le guardie scelte che abbiano due anni di grado, siansi distinte con operazioni di servizio, o abbiano dato prova di speciale attitudine nell'esercizio delle loro funzioni, serbando regolare condotta, saranno dal ministro dell'interno ammesse per turno di anzianità e in seguito a proposta dei prefetti, alla scuola in Roma per l'esperimento d'idoneità al grado superiore.

Compiuto l'esperimento e ottenuto l'attestato di cui all'art. 111, saranno dal ministero inscritte in ruolo apposito secondo il numero dei punti da ciascuna di esse riportato, per le promozioni da farsi gradualmente nei limiti dell'organico.

A parità di punti prevale l'anzianità.

Art. 23.

Da sotto brigadiere a brigadiere.

Tali promozioni verranno accordate in ragione dei posti vacanti per due terzi a titolo di merito, e un terzo per anzianità, purchè per questi concorrano gli estremi della regolare condotta, di attività e d'interessamento pel servizio.

Il merito dovrà essere riconosciuto da una commissione ministeriale composta di un capo di divisione e di due capi di sezione e assistita da un impiegato della sezione del personale che funzionerà da segretario. La commissione sarà nominata dal direttore generale di pubblica sicurezza, al quale dovranno essere sottoposti per l'approvazione i verbali relativi.

Le promozioni non potranno però essere conferite se il promovibile non abbia almeno due anni di grado.

Art. 24.

Da brigadiere a maresciallo.

Per la promozione a maresciallo è richiesta la prova dell'esame scritto e orale.

L'esame scritto consisterà nello svolgimento di un tema riguardante la polizia giudiziaria o amministrativa, e nella risoluzione di un problema di aritmetica che comprenda le prime quattro operazioni sui numeri interi e sulle frazioni.

Quello orale si aggirerà sulle nozioni sommarie del codice penale e di quello di procedura penale, delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza, dei regolamenti di polizia comunale e rurale, nonchè sugli elementi di geografia e di storia contemporanea d'Italia, e sulla distribuzione degli uffici amministrativi e giudiziari del regno.

Gli esami avranno luogo in due giorni distinti.

Nel primo quello scritto, nel secondo quello orale.

A questi esami saranno ammessi per turno di anzianità e su proposta dei rispettivi prefetti, i brigadieri che oltre ad aver compiuto due anni di grado, siansi distinti per attività e zelo nel servizio, congiunti a regolare condotta.

Gli esami si terranno presso le prefetture designate di volta in volta dal ministro dell'interno, e innanzi ad una commissione composta del consigliere delegato, presidente, del procuratore del re, o di un suo sostituto, del capo dell'ufficio locale di pubblica e di un delegato, colle funzioni di segretario senza voto.

Il ministero prepara i temi scritti e li invia in piego suggellato ai prefetti delle provincie nelle quali hanno luogo gli esami.

Il prefetto consegna il piego al presidente della commissione, dal quale viene aperto la mattina degli esami alla presenza dei candidati, facendo loro prender copia dei temi da risolversi.

Il lavoro dei candidati dovrà essere compiuto entro otto ore.

Uno dei membri della commissione si troverà permanentemente nella sala degli esami, vigilando che i candidati non conferiscano fra loro, nè si servano di libri o scritti, tranne la raccolta ufficiale delle leggi, che l'ufficio di prefettura metterà a loro disposizione. Il candidato che non osservasse queste prescrizioni perde il diritto di continuare l'esame.

Per l'esame orale la commissione dispone di 10 punti per ciascun membro, e per l'approvazione è necessario in complesso la metà più uno dei punti.

I lavori in iscritto vengono chiusi in piego separato, sul quale saranno apposti il bollo di ufficio, la indicazione dell'ora della consegna, la firma del candidato e quella di un membro della commissione.

Essi sono col verbale, nel quale saranno esposte le operazioni compiute e l'esito degli esami orali, trasmessi al ministero dell'interno il quale sottoporrà i lavori scritti dei candidati approvati nell'esame orale, alla commissione di cui al precedente articolo. Ad essa sarà aggregato un ragioniere del ministero.

Anche i membri di questa commissione dispongono di 10 punti per ciascuno e per l'approvazione il candidato deve riportarne la metà più uno.

Il ministero formerà l'elenco degli approvati per le promozioni da accordarsi nei limiti dell'organico. A parità di punti prevale l'anzianità.

Art. 25.

In casi speciali, il ministro dell'interno, in seguito a voto favorevole della commissione di cui all'articolo 23, ha facoltà di promuovere, con dispensa dall'esame e dalla decorrenza di tempo stabiliti nell'articolo suddetto, dal grado inferiore a quello immediatamente superiore, quei graduati e guardie che avessero esposto la vita per conseguire l'arresto di malfattori, per tutelare l'ordine pubblico, per salvare la vita dei cittadini o che si fossero distinti in modo affatto eccezionale e straordinario nella esecuzione di altre importanti operazioni di servizio, purchè siano forniti dei requisiti occorrenti di capacità, istruzione, condotta e attitudine al grado superiore.

Art 26.

È data facoltà al ministro dell'interno di ammettere nel corpo delle guardie di città, col grado di sotto brigadiere, i marescialli e briga-

dieri dei reali carabinieri, che ne facciano domanda; non superino l'età di anni 40; non abbiano lasciato il servizio dell'arma da più di un anno, e purchè riuniscano gli altri requisiti richiesti per l'ammissione nel corpo.

Le stesse condizioni valgono per la nomina a guardia scelta, del vice brigadieri dell'arma predetta.

CAPO IV.

Onorificenze, gratificazioni, premi e proventi.

Art. 27.

Le azioni di valore militare compiute dalle guardie di città e dai loro graduati vengono ricompensate colle norme stabilite per l'esercito. Le altre azioni di valore civile o di marina e le benemerenze per la pubblica salute, vengono ricompensate colle norme stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 28.

Di ogni importante operazione di servizio compiuta dai graduati e dalle guardie dovrà essere dai prefetti riferito al ministero dell'interno colla proposta di gratificazione o di encomio a seconda dei casi. Le gratificazioni o gli encomi accordati dal ministero saranno annotati nei rispettivi stati matricolari presso le prefetture, nonchè nella matricola generale presso il ministero medesimo e pubblicati nel bollettino del personale.

Art. 29.

I componenti il corpo delle guardie di città avranno diritto ad un premio speciale per l'arresto di individui che si trovassero nelle condizioni appresso indicate:

di un militare dichiarato disertore . . . . . L. 20
di un iscritto di leva dichiarato renitente . . . » 20
di un evaso dall'ergastolo . . . . » 50
di un evaso dalle case di pena:
se condannato oltre i 20 anni . . . . . » 30
se a pena minore . . . . » 10
di un latitante condannato alla reclusione o alla detenzione:
se da 1 a 5 anni . . . . L. 6
se da 5 a 10 anni . . . . » 10
se da 10 a 20 anni . . . . » 15
se a tempo maggiore. . . . . » 20

È accordato il premio di L. 3 agli agenti che avranno sorpreso ed arrestato un individuo trovato in possesso di alcuna delle armi che l'art. 470 del vigente codice penale dichiara insidiose.

Nel caso di sequestro in campagna o nelle vie pubbliche di armi lunghe da fuoco o pistole di misura a persone non munite della prescritta licenza, oppure di alcuno degli strumenti indicati nell'art. 23 del regolamento per la esecuzione della legge di pubblica sicurezza, quando siano portati senza giustificato motivo, il premio sarà di L. 2.

Art. 30.

Le guardie di città e i loro graduati hanno inoltre diritto ai premi che sono stabiliti da disposizioni speciali, qualora contestassero contravvenzioni alle leggi di finanza, a quelle sulla caccia, sui pesi e misure e per altri rami di servizio.

Art. 31.

Quando i graduati o le guardie siano richiesti dalle autorità o dai cittadini per scorta, protezione, assistenza a balli o a feste private, per traduzioni straordinarie, accompagnamenti o simili, avranno diritto per ogni giorno e per ciascuno, senza distinzione di grado, alle seguenti retribuzioni:

per scorta o per custodia nel territorio del comune di loro residenza. . . . . L. 3
fuori del comune di loro residenza . . . . . » 5
per assistenza agli uscieri giudiziari . . . . . » 3
per accompagnamenti e traduzioni straordinarie richieste dal detenuti e consentite dalla competente autorità, oltre le spese di viaggio nella stessa classe ove viaggia il detenuto, così sulle ferrovie come sui piroscafi e a quelle di trasporto sulle vie ordinarie . L. 5
per assistenza a feste da ballo ed altre date ad iniziativa le nell'interesse di privati:
fino alla mezzanotte . . . . L. 3
oltre la mezzanotte . . . . » 5

La rimunerazione sarà pagata anticipatamente dalle autorità e dai cittadini che fanno la richiesta al locale ufficio di pubblica sicurezza, il quale dovrà ripartirne la metà agli agenti incaricati del servizio, e versare l'altra metà nella cassa di economia, di cui all'articolo 34.

Art. 32.

Ai graduati o alle guardie chiamati in assistenza degli agenti di finanza per visite ed operazioni relative al sequestro in materia di contrabbando, o in assistenza agli esattori e loro messi per la riscossione delle imposte, spettano a carico di chi per legge, i compensi stabiliti in tali casi per l'arma dei reali carabinieri.

Art. 33.

Fuori dei casi specificati negli articoli precedenti, nessuna rimunerazione è dovuta alle guardie di città e ai loro graduati per ogni altro servizio, fatta eccezione per le rimunerazioni offerte da principi di famiglie regnanti o da rappresentanti di potenze estere o da corpi morali, nei quali casi però l'accettazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal ministro dell'interno.

Art. 34.

In ogni provincia saranno raccolte per cura e sotto la responsabilità del prefetto, in una cassa detta di economia, tutte le somme derivanti dalla parte dei proventi eventuali di cui all'articolo 31.

Nel giorno della festa dello statuto il fondo di questa cassa verrà dal prefetto ripartito in quote eguali fra i graduati e le guardie che siansi resi benemeriti per servizi speciali e che durante l'anno non sieno stati puniti con pene superiori alla sospensione della paga per 10 giorni, o non più di due volte con pena inferiore.

Eseguito il reparto il prefetto ne riferirà al ministero dell'interno trasmettendo pel visto lo stato quietanzato dagli agenti.

CAPO V.

Paghe.

Art. 35.

Le paghe ai graduati e alle guardie vengono corrisposte posticipatamente di mese in mese dalle prefetture, sulla presentazione degli stati di presenza vistati dall'ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 36.

Le paghe spettanti ai graduati e alle guardie in licenza, saranno conservate dall'ufficio di prefettura, o secondo i casi, inviate con vaglia del tesoro al prefetto della provincia in cui si trovano, per la regolare consegna.

Quelle dei graduati e delle guardie degenti negli ospedali si conserveranno egualmente dalle prefetture per consegnarle agli interessati appena guariti, dedotte la retribuzione dovuta all'ospedale e le altre spese incontrate per la cura e il mantenimento come è prescritto dall'art. 47.

Art. 37.

E' vietata qualsiasi ritenuta sulla paga dei graduati e delle guardie, non autorizzata dal presente regolamento.

Art. 38.

Le paghe dovute ai graduati e alle guardie sono per metà a carico dello Stato e per l'altra a carico dei comuni in cui prestano l'opera loro, nei termini di legge.

Art. 39.

Il prefetto, nel comunicare a ciascun comune lo stato delle giornate di presenza dei graduati e delle guardie, in conformità dell'articolo 53 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321 (serie 3ª), non terrà conto delle sospensioni di paga che loro fossero state inflitte.

Ove il numero delle giornate di presenza sia nel suo complesso inferiore di oltre un decimo a quello assegnato al comune dall'organico approvato con decreto reale, si farà luogo a vantaggio del comune stesso ad una riduzione proporzionale della quota del suo contributo.

Art. 40.

Il prospetto dello stato di presenza sarà compilato secondo il modello n. 2 annesso al presente regolamento e prima di essere inviato al comune dovrà riportare l'approvazione del ministro dell'interno.

CAPO VI.
Caserme e casermaggio.
Art. 41.

I graduati e le guardie, ad eccezione di quelli con famiglia, saranno accasermati.

In ciascuna località ove risiedono guardie vi sarà quel numero di caserme che a giudizio del prefetto sarà ritenuto indispensabile ai bisogni del servizio.

Art. 42.

Le caserme devono essere situate in luoghi sani, di passaggio e più adatti per la sorveglianza, e dovranno possibilmente essere provviste di due uscite.

Per le esigenze del servizio dovranno preferibilmente stabilirsi in case isolate e prossime, se non attigue, agli uffici di pubblica sicurezza, nè in alcun caso potranno essere collocate in stabili ove esistessero osterie, o altri luoghi di pubblico convegno, nè essere in comunicazione con private abitazioni.

Art. 43.

Le spese per le caserme, pei posti di guardia, per le sale di deposito dei detenuti, nonchè pel relativo casermaggio, sono ai termini dell'articolo 52 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321 (serie 3ª) a carico dei comuni ove le guardie risiedono, fino all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 272 della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889.

Art. 44.

I locali ad uso di ufficio e di caserma dovranno essere forniti nelle condizioni indicate particolarmente con l'unita tabella n. 3, nella quale sono anche determinate la qualità e la quantità occorrenti dei relativi oggetti di casermaggio.

Art. 45

La fornitura degli oggetti di casermaggio che i comuni hanno l'obbligo di somministrare ai graduati e alle guardie, avrà luogo dietro richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i rispettivi comandanti ne redigeranno verbale di ricevimento, e saranno responsabili della conservazione.

CAPO VII.
Servizio sanitario — Onori funebri
Art. 46.

I graduati e le guardie infermi, ove si tratti di malattia per la quale la cura debba oltrepassare tre giorni, saranno inviati all'ospedale designato dal prefetto.

L'invio si disporrà immediatamente quando il medico curante lo ritenga necessario.

Art. 47.

La spesa pel trasporto, quando occorra, e quella del mantenimento all'ospedale resterà a carico dell'infermo e verrà soddisfatta colle ritenute speciali sulla paga mensile dell'agente durante la malattia.

Qualora la malattia fosse contratta per causa diretta od immediata di servizio, sarà concesso all'agente sul fondo dei profitti realizzati e in seguito alla presentazione dei necessari documenti giustificativi, il rimborso della spesa sostenuta.

Art. 48.

Nelle compagnie che hanno una forza superiore ai 600 uomini saranno addetti tre medici.

Due in quelle superiori ai 300 individui; ed uno solo nelle altre, purchè la forza locale sia superiore a 60 uomini.

La nomina di questi medici sarà fatta a proposta del prefetto con decreto ministeriale, che stabilirà l'annua retribuzione da pagarsi mensilmente con ruolo di spese fisse.

Art. 49.

Nelle altre brigate e sotto brigate istituite in città non sedi di questura, in caso di malattia degli agenti, si provvederà col mezzo di un medico locale, tenendo nota delle visite eseguite in apposito registro, un estratto del quale alla fine dell'anno finanziario sarà trasmesso al ministero dell'interno per la conveniente rimunerazione.

Art. 50.

Le spese dei medicinali ed ogni altra relativa alla cura in caserma, entro i tre giorni, sono a carico degli agenti.

Sono pure a carico degli agenti ammogliati anche le visite fatte loro fuori di caserma, salvo il caso preveduto nell'articolo 47 capoverso 2°.

Art. 51.

Gli obblighi dei medici di cui all'articolo 48 sono i seguenti:

1° di visitare giornalmente nell'ora che sarà fissata dalla competente autorità di pubblica sicurezza, tutte le brigate e sotto brigate locali per accertare se vi siano agenti ammalati;

2° di accorrere ad ogni chiamata nel caso che un agente si ammalasse e visitarlo anche più volte nello stesso giorno, se la gravità e la natura della malattia lo richiedessero;

3° di visitare, qualora si ritenesse opportuno, gli individui aspiranti all'ammissione nel corpo e gli agenti che dovessero licenziarsi per malattie o per fisiche imperfezioni;

4° di prestarsi a richiesta della pubblica sicurezza al soccorso e alla prima medicatura degli ammalati e dei feriti anche sulla pubblica via, e a tutte quelle altre visite che potessero interessare la sicurezza pubblica e la polizia giudiziaria, rilasciandone analoga dichiarazione;

5° di visitare i mendicanti per conoscere e dichiarare in iscritto, se siano o no atti a proficuo lavoro, per i provvedimenti da adottarsi a senso di legge;

6° di visitare i mentecatti denunciati all'autorità di pubblica sicurezza rilasciando il prescritto certificato;

7° di visitare in caso di bisogno gli individui che si trovano nelle camere di custodia annesse agli uffici di pubblica sicurezza.

Mancando agli obblighi di cui al presente articolo è in facoltà del ministro dell'interno di licenziare i medici dall'ufficio che prestano, senza diritto ad altro compenso, oltre la quota di retribuzione regolarmente maturata.

Art. 52.

Un graduato del corpo dovrà essere incaricato di visitare almeno due volte per settimana gli agenti in cura all'ospedale, e di provvedere che appena qualcuno ne sia licenziato si restituisca in caserma.

Se la malattia si protraesse oltre un mese, il prefetto dovrà avvisarne il ministero dell'interno trasmettendo un certificato medico sulla natura della malattia e sul tempo approssimativamente necessario per la guarigione.

Art. 53.

In caso di morte di graduati o guardie gli onori funebri saranno stabiliti di volta in volta dal prefetto, sottoprefetto o questore secondo il grado del defunto.

In via ordinaria le spese relative saranno prelevate dal fondo di massa del defunto

In casi eccezionali provvederà il ministero dell'interno.

In pari tempo dalla prefettura sarà data partecipazione della morte ai parenti del defunto, a mezzo del sindaco del comune in cui hanno dimora.

CAPO VIII.
Collocamento a riposo e pensioni.
Art. 54.

I graduati e le guardie hanno diritto al collocamento a riposo e a conseguire annuo assegno di pensione:

a) quando hanno compiuto 30 anni di servizio;

b) quando dopo 15 anni di servizio siano divenuti per infermità o per altre cause inabili a continuarlo, o ne fossero licenziati d'ufficio.

Art. 55.

Sono applicabili al corpo delle guardie di città:

a) le disposizioni dei titoli 2 e 5 della legge 14 aprile 1864 n. 1731 per le pensioni degli impiegati civili;

b) quelle contenute nel relativo regolamento approvato con regio decreto 24 aprile 1864, N. 1747.

Art. 56.

Il collocamento a riposo è disposto con decreto ministeriale e la liquidazione della pensione sarà fatta in base al disposto dell'articolo 34 della legge in ragione cioè:

di un quarto della paga per 15 anni di servizio;

di un terzo per 20 anni;

della metà per 25 anni;
di quattro quinti per 30 anni o più di servizio.

Art. 57.

Conformemente al disposto della legge precitata i diritti a pensione spettanti ai graduati e alle guardie od alle loro famiglie per ferite, malattie o morte a causa di servizio, saranno liquidati colle norme e nelle misure stabilite per l'esercito dalle leggi vigenti.

Art. 58.

Allorchè un graduato o una guardia avranno riportato in servizio o per causa diretta del medesimo tali lesioni da divenire immediatamente o col tempo inabili a continuarlo, dovranno le lesioni stesse farsi constatare possibilmente entro le 24 ore, da un medico militare od in mancanza da altro medico del luogo.

La dichiarazione relativa dovrà conservarsi negli atti della prefettura.

Art. 59.

Le domande per far valere i diritti a pensione per ferite o malattie incontrate per causa di servizio, saranno presentate per la via gerarchica al prefetto della provincia, il quale provvederà perchè in presenza del sottoprefetto, questore od ispettore di pubblica sicurezza e coll'intervento di un impiegato dell'amministrazione che farà da segretario, il richiedente sia sottoposto alla visita di due medici addetti possibilmente ad un pubblico stabilimento.

I due medici rilascieranno un certificato colla esatta descrizione dello stato fisico della guardia o del graduato e delle cause presunte della inabilità.

Art. 60.

Il verbale, colla dichiarazione dei medici, verrà trasmesso al prefetto il quale, quando il risultato della visita sia favorevole od anche soltanto dubbioso, farà procedere in sua presenza, assistito da un consigliere di prefettura e da un impiegato dello stesso ufficio che farà da segretario, ad una nuova visita dell'agente per mezzo di due medici militari e in mancanza di essi di altri due medici civili, scelti fra quelli addetti ad un pubblico stabilimento.

Art. 61.

Le vedove e gli orfani degli agenti morti in dipendenza del servizio, per far valere i loro titoli al conseguimento della pensione dovranno presentare le loro domande al prefetto della provincia in cui il defunto prestava servizio.

Il prefetto provvederà perchè la domanda sia corredata di tutti i documenti necessari, e coll'intervento di un consigliere di prefettura e di un ufficiale di pubblica sicurezza, esaminerà se concorrano gli estremi voluti, redigendo verbale col suo parere.

Art. 62.

Nei casi di cui ai due articoli precedenti, le domande e gli atti relativi compreso lo stato di servizio, mod. N. 4, saranno trasmessi al ministero dell'interno, dal quale verrà richiesto il parere dell'ispettorato di sanità militare per norma negli ulteriori provvedimenti.

TITOLO II.
Servizio

CAPO I.
Norme generali di servizio.

Art. 63.

I graduati e le guardie non possono essere impiegati che nei servizi propri della loro istituzione.

I funzionari che contravvenissero a tale divieto, o non ne curassero l'osservanza, saranno passibili di pene disciplinari.

Art. 64.

I graduati e le guardie siano o no comandati devono considerarsi in permanente servizio. Il servizio comandato non potrà ordinariamente eccedere 10 ore al giorno.

Art. 65.

Oltre a curare che vengano osservate tutte le leggi dello Stato, i graduati e le guardie dovranno specialmente adoperarsi a prevenire i reati e tale prevenzione sarà considerata come titolo di merito.

Art. 66.

Se gli agenti si trovassero in numero insufficiente al bisogno, o prevedessero la possibilità di incontrare opposizione o rivolta, richiederanno l'appoggio degli altri agenti della forza pubblica, che fossero sul luogo o nelle vicinanze.

Art. 67.

Salvo quanto prescrivono le leggi sulla procedura penale, gli agenti dovranno senza indugio rimettere agli uffici, da cui direttamente dipendono, i rapporti concernenti gli affari di pubblica sicurezza.

Art. 68.

Presso le questure vi saranno una brigata centrale e una brigata mobile.

Quest'ultima potrà anche essere stabilita negli altri capoluoghi di provincia, dove si abbia una forza concentrata non inferiore a venticinque uomini.

Art. 69.

Nelle città sedi di questura spetta al questore di ordinare e disporre i servizi secondo che meglio stimi conveniente, tenuto conto delle condizioni della sicurezza pubblica e della forza disponibile.

Alla brigata centrale saranno però specialmente affidati i seguenti servizi:

1° l'istruzione delle guardie di nuova nomina e di quelle di recente trasferite nella compagnia;

2° la custodia e il servizio dei detenuti nei depositi della questura, e degli agenti in camera di disciplina.

Art. 70.

La brigata mobile sarà composta di graduati e guardie, scelti fra coloro abbiano dato prova di speciale attitudine o prudenza nel servizio, e di condotta irreprensibile.

La brigata mobile dipende direttamente dal questore, e dall'ispettore capo negli uffici provinciali ove sia stabilita, e può esservi destinato a dirigerla un ufficiale di pubblica sicurezza.

Il graduato che la comanda appena abbia notizia d'un reato o di un avvenimento interessante l'ordine pubblico, deve avvisarne immediatamente l'ufficio di pubblica sicurezza ed agire in conformità degli ordini che gli fossero impartiti.

Art. 71.

La brigata mobile sarà incaricata della sorveglianza:

1° sugli oziosi, vagabondi e pregiudicati, siano o no sottoposti all'ammonizione o alla vigilanza speciale;

2° sulle persone sospette in genere;

3° sugli esercizi pubblici, sulle camere mobiliate, sugli stabilimenti di bagni e sugli uffici di agenzia;

4° sui cocchieri pubblici, sui facchini, barcaiuoli, guide, servitori di piazza, sensali o intromettitori, cantanti e suonatori ambulanti, cenciaiuoli, ciarlatani e saltimbanchi;

5° su coloro che esercitano mestieri intesi al pubblico trattenimento o che espongono rarità, persone, animali ecc.

6° su coloro che sono sospetti di tener lotterie clandestine o altri giuochi d'azzardo e d'invito.

Dovrà inoltre attendere:

1° all'investigazione per la scoperta degli autori dei reati;

2° alla ricerca e all'arresto dei malfattori colpiti da mandato di cattura;

3° al sequestro di giornali, stampati e manoscritti, ordinato dall'autorità giudiziaria;

4° al sequestro degli avvisi, stampati o manoscritti affissi o diffusi senza il permesso dell'autorità di pubblica sicurezza, e di quelli che non fossero muniti del bollo prescritto dalle vigenti leggi;

5° ad impedire la questua;

6° a sorvegliare perchè non venga offesa la pubblica morale da parte specialmente delle meretrici che si aggirano per la città, e a curare l'osservanza dei regolamenti vigenti sulla polizia dei costumi.

Art. 72.

Tutti gli individui che escono dalle carceri, in seguito ad espiazione di pena per reati contro le persone o la proprietà, e così pure

gli oziosi, i vagabondi e le persone sospette, saranno a cura degli ufficiali addetti alla polizia giudiziaria presso la questura, fatti presentare al comandante della brigata mobile che li segnerà nel registro prescritto.

Art. 73.

Gli agenti di servizio presso le stazioni ferroviarie e marittime, devono:

1° essere pronti all'arrivo ed alla partenza di tutti i treni, vapori postali ed altri che trasportano merci o passeggieri;

2° provvedere alla sicurezza ed alla libera circolazione dei passeggieri medesimi;

3° vegliare che non avvengano sottrazioni a loro danno, che non siano soggetti a soprusi ed arbitrii per parte dei facchini, barcaiuoli, vetturali e simili, fornendo con tutta urbanità alle persone che le richiedono quelle notizie, di cui avessero bisogno nel loro particolare interesse, e che non s'ano di danno al servizio;

4° sorvegliare i passeggieri sospetti e segnalare il loro ingresso in città all'ufficio di pubblica sicurezza;

5° vigilare i depositi delle merci ed ove sorgessero sospetti di concerti o tentativi di sottrazioni, avvertirne l'ufficio di pubblica sicurezza;

6° sorvegliare la condotta dei servitori di piazza e degli intromettitori ambulanti, e fare osservare tutte le disposizioni emanate nell'interesse dell'ordine pubblico;

7° impedire l'emigrazione clandestina e il trasporto di minorenni per essere impiegati in mestieri o professioni girovaghe all'estero.

Art. 74.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza incaricati del comando di compagnie, i marescialli, brigadieri e sotto brigadieri che comandano brigate e sotto brigate sono responsabili del servizio e della disciplina dei graduati e delle guardie posti alla loro immediata dipendenza.

Oltre a ciò:

1° distribuiscono il servizio secondo gli ordini dell'ufficio dal quale dipendono, sorvegliano e controllano gli agenti e provocano tutti i provvedimenti che sono necessari ad assicurarne la regolarità, la speditezza e la maggiore efficacia;

2° devono ogni giorno compilare un'esatta relazione, nella quale indicheranno non solo i reati e gli avvenimenti notevoli, ma anche tutte le operazioni e gli arresti eseguiti nelle decorse 24 ore, e la rimetteranno all'ufficio suddetto;

3° devono informare di tutte le infrazioni al servizio ed alla disciplina commesse dai graduati e dalle guardie, che si trovano alla loro immediata dipendenza, facendo le proposte che fossero del caso;

4° visitare frequentemente in ore diverse e specialmente di notte, la caserma o le caserme dipendenti per verificare se tutti i graduati adempiono esattamente al loro dovere; se le pattuglie sieno spedite nel tempo e nei modi prescritti, e se alle guardie sia concesso il necessario riposo;

5° ogni mattina presenteranno direttamente lo stato dei controlli eseguiti nelle decorse 24 ore, e quello dei graduati dipendenti, indicandovi le brigate visitate, le ore in cui i controlli ebbero luogo ed i rilievi fatti.

Art. 75.

Per cura dei questori, degli ispettori e dei vice ispettori o delegati capi degli uffici di pubblica sicurezza sarà compilato apposito regolamento da approvarsi dal prefetto, contenente le norme, colle quali devono essere disposti i servizi di pattuglia e di piantone in città, ed eseguiti i relativi controlli, prendendo speciali accordi pel concorso dei reali carabinieri e degli altri agenti della forza pubblica. Il turno di pattuglia e di piantone non può essere protratto oltre le 4 ore.

Art. 76.

L'ufficiale di pubblica sicurezza incaricato del comando di compagnia dovrà avere i seguenti registri:

1° il registro di matricola e di disciplina degli agenti che compongono la compagnia conforme al modello N. 5;

2° il registro delle trasferte eseguite nel trimestre fuori di residenza dagli agenti della compagnia, nel quale dovrà essere indicato il giorno della partenza dell'agente e quello del ritorno, colla citazione della nota dell'ufficio di pubblica sicurezza che autorizzò la trasferta;

3° l'elenco degli agenti entrati allo spedale, colla data dell'ingresso e della sortita;

4° il registro di tutte le somme riscosse per servizi particolari prestati dagli agenti, coll'indicazione di quelle pagate ai medesimi e di quelle versate nella cassa di economia.

Art. 77.

I graduati ai quali è affidato il comando di brigate e di sotto brigate nelle città ove esistono uffici di questura dovranno avere i seguenti registri:

1° il registro degli ammoniti, pregiudicati e persone sospette che dimorano nel territorio del loro comando;

2° il registro dei mandati di cattura emessi dalla autorità giudiziaria contro individui che dimorano nella città in cui risiedono;

3° il registro del fondo della mensa in comune;

4° il registro per la copia dei verbali d'arresto.

Art. 78.

I graduati che comandano brigate nelle città ove non esistono uffici di questura, dovranno avere tutti i registri indicati nei due articoli precedenti.

Art. 79.

Gli stampati per i registri di matricola e di disciplina, degli ammoniti e pregiudicati, dei mandati di cattura e del fondo della mensa in comune, di cui nei precedenti articoli, e quelli altri che venissero determinati con disposizione ministeriale, sono somministrati dall'Economato generale presso il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio. Gli oggetti di cancelleria e la legatura dei registri suddetti sono a carico del fondo per le spese d'ufficio assegnato ai rispettivi uffici provinciali e circondariali.

Art. 80.

Gli uffici di pubblica sicurezza dai quali dipendono le compagnie, brigate e sotto brigate, sono obbligati a fornire ad esse i dati necessari per la esatta compilazione e tenuta dei registri prescritti.

CAPO II.

Agenti in borghese.

Art. 81.

Nessun graduato, nè guardia potrà vestire in borghese senza l'autorizzazione del prefetto, sottoprefetto o questore.

Tale autorizzazione dovrà risultare da dichiarazione scritta, firmata dal prefetto, sottoprefetto o questore e munita del bollo d'ufficio, contenente le generalità e i connotati dell'agente cui è rilasciata.

Art 82.

Il graduato e la guardia autorizzati a vestire in borghese, saranno armati della sola rivoltella e dovranno nell'esercizio delle loro funzioni aver sempre sulla persona la dichiarazione di cui sopra, per renderla ostensibile allo scopo di legittimare la loro qualità in ogni operazione di servizio.

CAPO III.

Servizi fuori residenza.

Art. 83.

I graduati e le guardie possono in via temporanea essere adoperati in servizio fuori della loro residenza, nei seguenti casi:

1° per servizi urgenti in genere;

2° per rinforzo provvisorio ad altra compagnia, brigata o sotto brigata;

3° per servizio temporaneo in luoghi nei quali non esista alcun riparto di guardie;

4° per servizio in colonna mobile, organizzata per l'inseguimento e l'arresto di malfattori;

5° per accompagnamento di mentecatti, minorenni e per la eventuale e straordinaria traduzione di detenuti.

I servizi di cui ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere autorizzati preventivamente dal ministero dell'interno.

Art. 84.

Pei servizi di cui ai numeri 1 e 4 del precedente articolo in località distanti non meno di cinque chilometri dalla residenza, sarà corrisposta una indennità giornaliera di trasferta di L. 2 ai marescialli brigadieri e sotto brigadieri e di L. 1,50 alle guardie scelte e semplici, escluso ogni altro compenso per indennità chilometrica.

Pei servizi di cui al N. 2 del detto articolo sarà corrisposta una indennità giornaliera di centesimi cinquanta ai marescialli, brigadieri e sotto brigadieri e di centesimi 30 alle guardie scelte e semplici.

Pei servizi di cui al N. 3 sarà corrisposta l'indennità giornaliera di L. 1.50 ai marescialli, brigadieri e sotto brigadieri, e di L. 1 per le guardie scelte e semplici oltre l'alloggio che dovrà esser loro somministrato dal Comune.

Finalmente pei servizi di cui al N. 5 sarà corrisposta senza distinzione di grado e a qualsiasi distanza vengano eseguiti, l'indennità giornaliera di L. 1.50 oltre quelle di cent. 15 per ogni chilometro, quando si tratti di viaggio sulle vie ordinarie, rimanendo in questo caso a carico dell'agente i relativi mezzi di trasporto.

Art. 85.

In tutti i servizi di cui sopra, spetterà agli agenti, ove ne sia il caso, il trasporto gratuito in 3ª classe sulle ferrovie e piroscafi.

Art. 86.

Nella liquidazione delle predette competenze il giorno sarà computato per 24 ore, anche quando il graduato o la guardia siano partiti in un giorno e rientrati in residenza in un altro.

Si calcola però sempre come giornata intera quando il tempo impiegato nel servizio non abbia raggiunto le prime 24 ore.

Le indennità saranno corrisposte agli agenti al loro ritorno in residenza.

Quando però si tratti dei servizi di cui ai N. 2, 3 e 4 e vi sia motivo a ritenere che abbiano a prolungarsi per qualche tempo, il prefetto è autorizzato, su domanda degl'interessati, ad anticipar loro una somma che non superi i due terzi della presunta indennità loro spettante.

Art. 87.

Se si tratta di accompagnamento di mentecatti al manicomio l'indennità sarà a carico della famiglia, ed ove questa non potesse corrisponderla per mancanza di mezzi dovrà ripetersi dal Comune, come spesa di polizia locale ai termini dell'art. 145 della legge comunale e provinciale.

Ove si tratti di accompagnamento di minorenni ai riformatorii, la indennità sarà pagata sui fondi a disposizione della direzione generale delle carceri.

A tale scopo saranno redatte apposite contabilità speciali.

In ogni altro caso l'indennità sarà compresa nella contabilità per le trasferte ordinarie, indicandosi la causa dell'accompagnamento.

L'indennità sarà sempre anticipata dall'autorità di pubblica sicurezza che richiede l'accompagnamento, salvo rimborso secondo le norme di sopra indicate.

Art. 88.

Alla scadenza di ogni trimestre saranno trasmesse al ministero dell'interno pel rimborso, le tabelle individuali firmate dall'interessato e controfirmate dal sottoprefetto, questore o ispettore di pubblica sicurezza che sono responsabili della esattezza delle medesime.

Verranno inoltre firmate dal prefetto e munite del visto del ragioniere della prefettura.

Le tabelle in un solo esemplare per ciascun individuo, saranno accompagnate da un quadro riassuntivo colle firme per quietanza dei singoli interessati. Qualora non fosse possibile avere in detto quadro la firma dell'interessato, verrà posta a corredo la ricevuta corrispondente.

Nel caso dei servizi di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno nella tabella essere indicati la data e il numero del dispaccio ministeriale che li autorizzava.

Art. 89.

Ai graduati e alle guardie chiamati a fare testimonianza avanti l'autorità giudiziaria fuori dei luoghi di loro residenza, è provveduto colle ordinarie spese di giustizia.

I brigadieri delle guardie di città chiamati agli esami di maresciallo in una provincia diversa da quella in cui prestano servizio, hanno diritto ai mezzi di trasporto sulle ferrovie e piroscafi, come all'articolo 85, e alla indennità giornaliera di L. 2.

CAPO IV.

Traslocazioni e indennità relative.

Art. 90.

Spetta al ministro dell'interno di disporre la traslocazione dei graduati e delle guardie da una provincia all'altra.

I prefetti hanno facoltà di disporre il cambio degli agenti da una località all'altra della provincia, secondo i bisogni del servizio, salvo l'eccezione di cui all'articolo 153.

Art. 91.

Ai graduati e alle guardie sono accordati, in caso di traslocazione, i mezzi di trasporto in 3ª classe sulle ferrovie e sui piroscafi, non che il trasporto gratuito dei loro effetti, estensibile, per i celibi, fino al peso di chilogrammi 40 e per gli ammogliati fino al peso di chilogrammi 100, oltre il trasporto gratuito della moglie e dei figli.

Art. 92.

Saranno inoltre accordate le indennità di L. 1,50 ai celibi e ai vedovi senza prole, e di L. 3 agli ammogliati o vedovi con prole, quando siano seguiti dalla famiglia, per ogni giornata di viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi.

Il giorno è calcolato di 24 ore e le frazioni eccedenti il 4° saranno computate per intero.

Impiegandosi nella traslocazione meno di una giornata, sarà questa agli effetti della indennità calcolata per intero

Art. 93.

Quando i graduati e le guardie debbano percorrere tratti di via ordinaria, sarà loro corrisposta soltanto una indennità di centesimi 20 per ogni chilometro ai celibi, e di centesimi 35 agli ammogliati o vedovi con prole, sempre che questi siano seguiti dalle rispettive famiglie.

Le somme dovute per il trasporto o l'indennità agli agenti traslocati saranno anticipate dai prefetti, i quali rimetteranno semestralmente al Ministero dell'interno pel rimborso, il quadro relativo.

Art. 94.

Le traslocazioni accordate agli agenti a loro domanda e per motivi particolari, non danno diritto nè ai mezzi di trasporto, nè alle indennità.

Art. 95.

Ogni incaricato di comando, trasferito, dovrà prima di partire rimettere al successore o a chi è incaricato di assumerne le funzioni, tutte le carte e i registri prescritti pel suo ufficio, non che le armi, gli effetti e le somme che avesse in deposito.

La consegna dovrà essere eseguita, in confronto di quella precedente, mediante inventario e processo verbale, e col concorso del funzionario di pubblica sicurezza capo dell'ufficio a cui il comandante era addetto.

Di tale verbale saranno redatti tre originali, dei quali uno resterà al consegnante, uno al consegnatario e l'altro sarà conservato negli atti della prefettura.

Art. 96.

I graduati e le guardie che cambiano di residenza saranno sempre muniti di un foglio di via, sottoscritto dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, nel quale foglio oltre il luogo ove sono diretti, le tappe che debbono fare per la via più breve o meno dispendiosa, saranno specificati gli effetti di vestiario di cui sono provvisti e le somme state loro rimesse suggellate pel fondo della mensa.

Non porteranno seco alcun oggetto di armamento, nè munizioni da guerra, dovendo esserne provvisti nella nuova residenza.

Art. 97.

Quando durante il viaggio fossero obbligati a pernottare in luoghi dove è stabilita una forza di guardie di città, dovranno presentarsi al comandante per la vidimazione del foglio di via, ed ottenere d'essere ammessi alla mensa in comune e possibilmente all'alloggio in caserma.

Art. 98.

Appena l'agente traslocato sia giunto alla sua nuova residenza dovrà consegnare il foglio di via al comandante da cui va a dipendere, il quale verificherà quanto è prescritto dell'articolo 96, ed informerà l'ufficio di pubblica sicurezza di qualunque circostanza speciale che emergesse, per i provvedimenti opportuni.

TITOLO III.
Istruzione

CAPO I.
Scuola per le guardie di città.

Art. 99.

È istituita in Roma alla dipendenza del ministero dell'interno una scuola per la istruzione degli allievi guardie e per l'esperimento delle guardie scelte da promuoversi a sotto brigadiere.

Art. 100.

Alla scuola è preposto come direttore un ufficiale di pubblica sicurezza, che sarà coadiuvato da altro ufficiale col titolo di vice direttore, e da quel numero di graduati che dal ministro dell'interno si ravviserà necessario.

L'istruzione sarà impartita da due insegnanti forniti di regolare patente di maestro elementare, preferibilmente di grado superiore, e da altro maestro per la scherma e ginnastica.

Della istruzione riguardante le leggi e i regolamenti verrà incaricata persona competente.

Un medico provvederà al servizio sanitario.

Tanto gli insegnanti quanto il medico sono nominati dal ministro dell'interno, che stabilirà l'annua retribuzione da pagarsi mensilmente con ruolo di spese fisse.

Art. 101.

Gli allievi e le guardie scelte saranno chiamati alla scuola in conformità degli articoli 14 e 22 del presente regolamento.

Alle guardie scelte e agli allievi chiamati alla scuola saranno accordati i mezzi di viaggio e le indennità come nei casi di traslocazione.

Art. 102.

Gli allievi appena giunti alla scuola saranno sottoposti ad un esame e classificati secondo il loro grado d'istruzione.

Art. 103.

La istruzione degli allievi consisterà nel leggere, scrivere, nelle prime quattro operazioni di aritmetica, nelle nozioni elementari della legge di pubblica sicurezza e del codice penale, nel servizio pratico, nel contegno da tenersi, nel maneggio delle armi, nella scherma, ginnastica, ecc.

Art. 104.

La istruzione alle guardie scelte consisterà nell'esercitarle nella redazione di verbali e rapporti, nello studio ed applicazione delle leggi e regolamenti, nella direzione e disposizione del servizio, nel mantenimento della disciplina, nel comando del personale e nel maneggio delle armi.

Art. 105.

Per quanto riguarda la mensa in comune, e il trattamento in caso di malattia saranno osservate le disposizioni relative contenute nel presente regolamento.

Art. 106.

Nell'ufficio del direttore sarà tenuta la matricola del personale, un estratto della quale verrà trasmesso con tutti gli atti amministrativi e contabili al prefetto della provincia nella quale l'allievo, promosso guardia, verrà destinato.

Art. 107.

Il direttore con regolamento, da approvarsi dal ministro dell'interno, stabilirà l'orario dell'alzata e del riposo, quello della istruzione e dei pasti, non che di tutto ciò che ha relazione all'andamento interno dell'istituto.

Art. 108.

Gli allievi saranno passati in rivista una volta per settimana dal vice direttore e dai graduati e alla fine di ogni mese dal direttore il quale farà rapporto al ministero dell'interno dei risultati.

Art. 109.

Alla scuola sovrintende un funzionario superiore del ministero dell'interno, delegato dal direttore generale di pubblica sicurezza, che dovrà ispezionarla almeno una volta il mese, sottoponendo gli allievi ad un esame per constatarne il profitto.

Art. 110.

L'allievo alla fine del quarto mese sarà da una commissione esaminatrice composta del funzionario superiore predetto, del direttore della scuola e di uno dei maestri, che funzionerà anche da segretario con voto, sottoposto ad esame scritto ed orale e qualora non fosse riconosciuto idoneo verrà trattenuto alla scuola per altri due mesi e quindi sottoposto a nuovo esame.

In caso non fosse riconosciuto idoneo neppure a questa prova, verrà licenziato.

Art. 111.

Le guardie scelte che dopo due mesi saranno dalla commissione predetta riconosciute, in seguito ad esame scritto e orale, idonee al posto di sottobrigadiere, otterranno l'attestato di approvazione.

In caso diverso saranno trattenute altri due mesi per l'ulteriore esperimento, dopo il quale non riuscendo nella prova verranno rinviate alle rispettive residenze.

Art. 112.

Ogni membro della commissione dispone negli esami tanto degli allievi, quanto delle guardie scelte di dieci punti e per l'approvazione è necessario ottenere in complesso la metà più uno dei punti.

Art. 113.

Sul resultato degli esami finali tanto per gli allievi quanto per le guardie scelte, saranno compilati appositi processi verbali da inviarsi al ministero dell'interno.

Art. 114.

I graduati, le guardie e gli allievi addetti alla scuola sono soggetti per la disciplina alle disposizioni di cui al Titolo 4°, Capo 1° del presente regolamento.

Il funzionario superiore del ministero dell'interno, incaricato di sovrintendere alla scuola, ha facoltà d'infliggere le punizioni di competenza del prefetto. Negli altri casi si provvederà sentito il consiglio di disciplina sedente presso la prefettura di Roma.

Art. 115.

Per gli oggetti di cancelleria e di altri congeneri il direttore presenterà ogni trimestre la relativa richiesta al ministero dell'interno il quale liquiderà e provvederà al pagamento sui conti da prodursi col saldo dei fornitori.

Art. 116.

Gli allievi e le guardie scelte della scuola, potranno in caso di speciali urgenze di servizio essere destinati in sussidio alla locale compagnia delle guardie di città, in seguito a disposizione del direttore generale di pubblica sicurezza che ne stabilirà di volta in volta il numero.

CAPO II.
Istruzione delle guardie nelle compagnie e brigate.

Art. 117.

Oltre quanto è prescritto nel capo precedente per la scuola delle guardie di città in Roma, le guardie addette alle compagnie, brigate e sotto-brigate, saranno istruite più specialmente nella conoscenza del codice penale e del titolo 1° di quello di procedura; delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza e di polizia municipale; nel redigere verbali e rapporti; nel maneggio delle armi e nel suono della tromba.

Art. 118.

La istruzione nelle leggi e nei regolamenti, nel redigere verbali e rapporti sarà data alle guardie da un ufficiale di pubblica sicurezza scelto dal prefetto, sottoprefetto o questore.

Art. 119.

L'istruzione nel maneggio delle armi e nel suono della tromba, sarà impartita nelle compagnie e brigate da un graduato.

Art. 120.

L'istruzione di cui agli articoli precedenti verrà data, compatibil-

mente alle esigenze del servizio, due volte alla settimana nelle ore che saranno stabilite dal prefetto, sottoprefetto o questore.

Art. 121.

Le spese degli oggetti di cancelleria occorrenti per tale istruzione verranno, previa autorizzazione del prefetto, prelevate dalla cassa di economia, di cui all'articolo 34, o in mancanza, dal fondo dei profitti realizzati dalla amministrazione del corpo.

Art. 122.

Ai funzionari e graduati incaricati dell'istruzione verrà, sulla proposta del prefetto, concessa una gratificazione alla fine dell'anno finanziario, proporzionata al numero degli agenti istruiti ed ai risultati ottenuti.

TITOLO IV.

Disciplina

CAPO I.

Mancanze e punizioni.

Art. 123.

I graduati e le guardie devono intera subordinazione a tutti i loro superiori, qualunque sia il grado che rivestono, e non possono chiedere ragione dei servizi che vengono loro comandati, nè allontanarsi sotto qualsiasi pretesto dagli ordini ricevuti.

Art. 124.

È obbligatorio il saluto dei graduati e delle guardie in uniforme, ai loro superiori e agli ufficiali dell'esercito e dell'armata.

Art. 125.

Le infrazioni alla disciplina e le mancanze al servizio sono punite:

1° coll'ammonizione;

2° colla sospensione della paga fino a tre mesi;

3° coll'arresto in camera di disciplina fino ad un mese, salvo l'eccezione di cui all'art. 135;

4° con la retrocessione del grado;

5° con il licenziamento;

6° con l'espulsione dal corpo.

Art. 126.

1.° L'ammonizione consiste in un severo avvertimento fatto all'agente per richiamarlo alla esatta osservanza dei suoi doveri e specialmente di quello pel quale viene ammonito.

2.° La sospensione della paga consiste nella sua trattenuta sino a tre mesi.

Potrà essere assegnato all'agente sospeso, a titolo di alimenti, una parte della paga, non però superiore alla metà di essa. Questa punizione non esonera gli agenti dall'obbligo di compiere i servizi loro ordinati.

3.° L'arresto in camera di disciplina, consiste nella detenzione in apposito locale dell'agente punito, il quale non potrà avere colloqui con estranei, nè con altri agenti, senza il permesso del capo dell'ufficio di pubblica sicurezza. L'agente in camera di disciplina riceve il vitto dalla mensa in comune escluso il vino, e avrà diritto di cambiare aria un'ora per giorno nel locale della caserma, sotto la sorveglianza di un graduato e coll'obbligo del silenzio.

4.° La retrocessione consiste nel passaggio al grado immediatamente inferiore a quello rivestito. Il graduato retrocesso non potrà essere ripristinato nel grado precedente se non dopo sei mesi almeno di condotta irreprensibile, eccetto il caso che renda un servizio di eccezionale e straordinaria importanza.

5.° Il licenziamento consiste nel congedare dal corpo l'agente punito, anche prima del compimento della ferma, colla perdita del fondo di massa.

6.° L'espulsione porta seco le conseguenze preveduto dall'art. 28 della legge 21 dicembre 1890, N. 7321 (Serie 3ª).

Art. 127.

Il licenziamento e la espulsione deliberati dal consiglio di disciplina impediscono la riammissione nel corpo dell'agente licenziato, od espulso.

Art. 128.

Sono punite coll'ammonizione le mancanze lievi alla disciplina e al servizio.

Art. 129.

Sono puniti colla sospensione dalla paga fino a 30 giorni:

1° l'omissione del saluto prescritto dall'articolo 124;

2° la pigrizia, la negligenza e la disattenzione in servizio;

3° la negligenza e la trascuratezza nella pulizia della persona e dell'uniforme e nella conservazione del vestiario e delle armi;

4° il fumare essendo in servizio entro l'abitato;

5° l'allontanarsi dalla caserma contro il divieto dei superiori;

6° il frequentare persone o compagnie sconvenienti;

7° il trattenersi in esercizi pubblici e in postriboli a giuocare, bere e gozzovigliare, benchè non in servizio comandato;

8° il prolungare senza autorizzazione e per non più di 24 ore il termine di una licenza ottenuta;

9° l'altercare coi compagni e l'usare modi inurbani e sconvenienti verso chicchessia;

10° le indebite osservazioni in servizio, il mormorare e il manifestare propositi sconvenienti o avanzare reclami fuori della via gerarchica;

11° l'introdurre in caserma, senza plausibile motivo, persone estranee al corpo;

12° il commerciare od esercitare un mestiere qualunque;

13° l'introduzione indebita o il traffico nella caserma di commestibili, vino ed altri generi.

Art. 130.

Sono puniti colla sospensione dalla paga da 30 giorni a tre mesi:

1° la recidiva entro sei mesi nelle mancanze di cui all'articolo precedente;

2° il pernottare fuori della caserma senza autorizzazione;

3° l'ubriachezza;

4° le tresche scandalose;

5° il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;

6° l'abbandono del posto quando non ne siano derivate gravi conseguenze;

7° il contrarre debiti indecorosi o con esercenti pubblici o con persone pregiudicate o sospette;

8° il trattenersi, essendo di servizio, in esercizi pubblici o in postriboli a conversare, giuocare, bere o gozzovigliare.

Art. 131.

Sono puniti cogli arresti in camera di disciplina;

1° la recidiva entro tre mesi nelle mancanze contemplate nel precedente articolo;

2° il lasciar fuggire un detenuto per negligenza di custodia, salvo l'azione penale;

3° la disobbidienza agli ordini superiori;

4° ogni altra grave mancanza alla disciplina o al servizio non compresa negli articoli precedenti.

Art. 132.

Sono puniti con la retrocessione del grado:

1° l'inesattezza e il non giustificato ritardo nel riferire ai superiori le mancanze dei subalterni;

2° la parzialità, l'ingiustizia, i modi sconvenienti e qualunque abuso di autorità verso i dipendenti;

3° il tollerare l'indebita introduzione o il traffico in caserma di commestibili, vino e altri generi;

4° il dar prova di inettitudine nel mantenere la disciplina.

Art. 133.

Sono puniti col licenziamento:

1° la recidività nella disobbedienza agli ordini superiori;

2° l'istigazione alla diserzione o alla insubordinazione, salvo le pene maggiori nel caso di reato;

3° la violazione degli arresti nella camera di disciplina,

4° l'assenza dal corpo non autorizzata da 1 a 5 giorni;

5° il contrarre matrimonio sia civile che religioso senza autorizzione;

6° il chiedere o l'accettare mance, regali, retribuzioni o compensi per qualsiasi titolo.

Art. 134.

Sono puniti con l'espulsione:

1° la incorreggibilità nel mancare alla disciplina e al servizio, dimostrata dalle punizioni già subite;

2° le mancanze all'onore e al decoro;

3° le gravi mancanze quando sieno accompagnate da pubblicità e scandalo, tali da produrre danno al servizio o offesa al prestigio del corpo;

4° l'appropriazione o la distrazione di qualunque somma od oggetto affidato, salvo l'azione penale in caso di reato;

5° la violazione del segreto in affari di servizio;

6° il dar prova di viltà in servizio;

7° l'abbandono del posto affidato, quando ne siano derivate gravi conseguenze;

8° i maltrattamenti ai detenuti o ai cittadini, quand'anche non costituissero reato;

9° la vendita, il pegno e l'imprestito delle armi e degli oggetti componenti la divisa;

10° la transazione sopra un verbale;

11° il rifiuto di compiere i propri doveri o l'omissione volontaria dei medesimi.

Art. 135.

Sono puniti coll'arresto in camera di disciplina da 30 a 60 giorni, che potrà essere seguita dalla espulsione dal corpo, colle conseguenze determinate dall'art. 126 § 6 e la perdita di tutti gli altri diritti inerenti alla condizione di guardia, la diserzione e cioè l'assenza dal corpo oltre i 5 giorni, o l'abbandono del servizio e la grave insubordinazione al superiore.

Art. 136.

Le pene dell'ammonizione e della sospensione dalla paga sono inflitte dal prefetto.

Per tutte le altre occorre la deliberazione del consiglio di disciplina.

Art. 137.

In ogni capoluogo di provincia ha sede un consiglio di disciplina composto del prefetto che lo convoca e lo presiede, del procuratore del Re, del capo dell'ufficio locale di pubblica sicurezza, del comandante dei reali carabinieri nella provincia e di un ufficiale di pubblica sicurezza come segretario, con solo voto consultivo.

Art. 138.

Il segretario darà lettura degli atti assunti e relativi al fatto pel quale l'agente è tradotto avanti il consiglio.

L'incolpato, da sentirsi nelle sue discolpe, dovrà essere libero, ma sotto la scorta di un graduato.

I membri del consiglio emetterranno il proprio voto, tenendo l'ordine inverso a quello dei gradi rispettivi.

Se il consiglio ravvisasse necessarie nuove verificazioni, il presidente rinvierà ad altra adunanza la deliberazione e provvederà a quanto occorre per il compimento della procedura.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 139.

Le deliberazioni del consiglio devono risultare da circostanziato e motivato verbale, redatto dal segretario.

Il processo verbale sarà letto, approvato e sottoscritto da tutti i membri del consiglio.

Art. 140.

Le deliberazioni saranno a mezzo del prefetto inviate al ministero dell'interno con tutti gli atti relativi.

Il ministro dell'interno potrà approvare o modificare tali deliberazioni, ma in nessun caso adottare una punizione più grave di quella deliberata dal consiglio.

Art. 141.

L'agente sottoposto al consiglio per le mancanze di cui all'art. 135, dovrà essere trattenuto in camera di disciplina e rimanervi fino a che la deliberazione che lo riguarda sia approvata dal ministro dell'interno.

Art. 142.

Quando un agente sia colpito da mandato di cattura o sorpreso in flagranza di delitto, sarà dal prefetto licenziato dal corpo e messo a disposizione del procuratore del Re, informandone il ministero dell'interno.

La contabilità di massa che lo riguarda sarà contemporaneamente sistemata, però rimarrà sospesa nei suoi effetti fino all'esito del giudizio.

Si provvederà nello stesso modo anche quando sia stato soltanto iniziato contro l'agente un procedimento penale, allorchè a giudizio del ministro dell'interno la imputazione sia di natura da offendere il prestigio o il decoro del corpo.

Art. 143.

La condanna a pena superiore ai 5 giorni di arresti e a L. 50 di ammenda, trae seco di pieno diritto il licenziamento o l'espulsione dal corpo senza che occorra di sentire il parere del consiglio di disciplina.

Il licenziamento ha luogo se la pena è degli arresti, della ammenda o della sospensione dall'esercizio di una professione o arte. Per ogni altra maggior pena si applica la espulsione.

Art. 144.

Il ministro dell'interno giudicherà a seconda dei casi, se l'agente prosciolto dal tribunale, possa essere riammesso a continuare la ferma nel corpo.

Art. 145.

Di tutte le punizioni sarà preso nota nella matricola dell'agente punito.

CAPO II.

Riviste.

Art. 146.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza incaricati del comando delle compagnie e i graduati che hanno il comando delle brigate e delle sotto brigate, devono passare in rivista le guardie di loro dipendenza almeno una volta al mese.

In queste visite dovranno verificare:

1° La pulizia delle caserme, dei posti di guardia, delle sale di deposito dei detenuti, non che lo stato del casermaggio, per accertare in ispecie se la biancheria venga cambiata nelle epoche determinate; se i letti in complesso sieno tenuti con proprietà e decenza; se le stanze ed i corridoi sieno imbiancati regolarmente; se l'illuminazione ed il riscaldamento si facciano secondo il bisogno;

2° Se i pasti delle guardie sieno salubri e sufficienti e non vi siano abusi nella provvista dei generi e nella somministrazione del vino;

3° L'esistenza e la regolarità del fondo della mensa in comune;

4° Se siano ben tenuti gli oggetti d'armamento e di vestiario;

5° Se il servizio sia disposto secondo le norme stabilite;

6° Se si mantenga la prescritta uniformità nella divisa e non si abusi nel vestire in borghese;

7° Se sieno tenuti in regola i registri prescritti dal regolamento per quanto riguarda l'amministrazione e il servizio.

Art. 147.

Sul risultato della visita dovranno presentare dettagliato rapporto al capo dell'ufficio di pubblica sicurezza da cui direttamente dipendono, indicando i provvedimenti adottati o da adottare, per far cessare gli inconvenienti e gli abusi che si fossero rilevati.

I sottoprefetti, i questori e gli ispettori capi degli uffici provinciali di pubblica sicurezza devono, almeno una volta ogni trimestre, passare in rivista il personale delle guardie di città nelle rispettive caserme, visitare le caserme stesse, verificare le condizioni delle armi e del vestiario, e procedere alle altre verificazioni di cui nell'articolo precedente.

Ai questori è fatta facoltà di delegare per questo servizio l'ispettore capo.

Entro i primi 15 giorni di ogni trimestre dovranno rassegnare al

ministero dell'interno per mezzo del perfetto, una relazione sui risultati della visita e sulle risoluzioni adottate nell'interesse del servizio e della disciplina.

CAPO III.
Licenze.

Art. 148.

Potranno essere concesse licenze temporanee ai graduati e alle guardie di città per comprovate ragioni di salute o di famiglia.

È in facoltà dei sottoprefetti e dei questori di accordare tali licenze sino a giorni 15 e dei prefetti sino a 30 giorni. La concessione per un maggior spazio di tempo è riservata al ministro dell'interno. In questo caso e quando si tratti di motivi di famiglia l'agente per tutto il tempo che durerà la licenza oltre i 30 giorni, non avrà diritto a percepire la paga mensile.

Art. 149.

L'agente in licenza dovrà di regola vestire in abito borghese e sarà munito di un foglio apposito, dal quale risulti la licenza ottenuta ed il luogo ove si reca.

Questo foglio serve di riconoscimento e per facilitare nel viaggio di andata e ritorno l'alloggio in caserma e la mensa in comune nei luoghi ove esista un riparto di guardie di città.

Sul detto foglio deve essere sempre riportato il visto dell'ufficio di pubblica sicurezza ed in mancanza di questo del sindaco del luogo ove l'agente si reca.

CAPO IV.
Matrimoni.

Art. 150.

È vietato ai graduati e alle guardie di contrarre matrimonio.

In via d'eccezione il ministro dell'interno potrà accordare la facoltà di ammogliarsi ai graduati e alle guardie, con che però il numero degli ammogliati non debba superare il terzo dei graduati, e il decimo delle guardie scelte e semplici.

Tale concessione dovendo ritenersi come premio, non potrà essere accordata che a coloro i quali avranno serbato sempre irreprensibile condotta, e resi distinti servizi all'amministrazione. Fra questi saranno però preferiti coloro che proveranno di possedere in proprio o in comune colla sposa una rendita annua di L. 200.

Art. 151.

Le domande di autorizzazione a contrarre matrimonio devono essere dirette per via gerarchica al ministero dell'interno, accompagnate dalle informazioni del prefetto sulla condizione ed onorabilità della sposa o della famiglia cui appartiene.

Art. 152.

Agli agenti ammogliati è assegnato per l'alloggio ed il casermaggio, l'indennità mensile di L. 20 se marescialli e brigadieri, e di L. 15 agli altri agenti. Nel caso in cui fruissero dell'alloggio in natura l'indennità predetta sarà ridotta alla metà, a titolo di casermaggio.

Qualora però le indennità di cui è parola impegnassero per intero il fondo stanziato in bilancio per tale titolo, non si accorderanno autorizzazioni ulteriori se non alla condizione che i richiedenti rinunzino alla detta indennità, fino a che non si rendesse disponibile la parte del fondo a tale scopo necessaria. In questo caso l'indennità sarà accordata per turno a coloro che primi ottennero l'autorizzazione a contrarre matrimonio sotto questa condizione.

Per gli agenti ammogliati prima che andasse in vigore il regolamento degli 11 agosto 1883, N. 1152 (serie 3ª) continua nei comuni l'obbligo di provvedere all'alloggio e al casermaggio ai termini dell'art. 201 del regolamento medesimo.

Art. 153.

I graduati e le guardie ammogliati dovranno tenersi preferibilmente nella residenza ove hanno stabilita la famiglia, ed il loro trasloco anche nella stessa provincia potrà aver luogo soltanto per gravi esigenze di servizio e dietro speciale autorizzazione del ministro dell'interno.

CAPO V.
Mensa in comune.

Art. 154.

In tutte le brigate e sotto brigate deve essere stabilita la mensa in comune.

Ne sono esentati soltanto i marescialli e i graduati e le guardie ammogliate, o vedovi con prole

Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza può dispensare temporaneamente dall'obbligo della mensa in comune per ragioni speciali, debitamente giustificate.

Art. 155.

I pasti saranno due al giorno, a meno che per circostanze straordinarie non fosse il caso di provvedere diversamente.

Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza di concerto col comandante la brigata, stabilirà le ore dei pasti, la qualità e quantità dei commestibili, non che il modo più opportuno per provvederli, bilanciando la spesa in maniera che questa, compreso il vino, non oltrepassi la somma di L. 1 20 al giorno per ciascun individuo.

Art. 156.

La spesa sarà fatta ogni mattina e per turno di settimana, da una guardia, coll'assistenza di un graduato, al quale sarà consegnata la somma giornalmente necessaria.

Il dettaglio della spesa giornaliera sarà notato in apposito libro ostensibile a tutti gli agenti compresi nell'ordinario, i quali avranno facoltà di apporvi le osservazioni ed i reclami che credessero di loro interesse.

Alla fine di ogni mese il libro suddetto sarà presentato all'ufficio di pubblica sicurezza perchè sia esaminato.

L'ufficio di pubblica sicurezza verificherà se i cibi vengano somministrati nei modi prescritti, se siano della qualità e quantità stabilite e se i prezzi segnati corrispondano con quelli correnti al mercato.

Art. 157.

Il fondo per la mensa in comune è conservato dal comandante della brigata, sotto la sua responsabilità e non può essere distratto per qualsiasi altro uso.

Art. 158.

Alla fine d'ogni mese sulla paga spettante agli agenti, e tenuto conto della quota stabilita per ciascuno, si detrarrà la somma occorrente pel vitto giornaliero di tutto il mese successivo.

Il comandante di brigata e di sotto brigata, terrà un registro per iscrivervi le somme entrate nel fondo della mensa in comune per ciascun agente, e di quelle uscite sia per l'acquisto dei generi, sia per la restituzione a coloro che cessano di appartenere alla mensa medesima.

Art. 159.

Le guardie assenti per ragioni di servizio, quelle in licenza e gli ammalati, non concorrono nella spesa della mensa in comune se non limitatamente al solo giorno in cui fosse già stata fatta, sebbene per tali cause non abbiano potuto profittarne.

Art. 160.

In caso di traslocazione l'agente dopo avere firmato sul libro della mensa in comune, il conto chiuso a suo riguardo sino a quel giorno, riceverà dal comandante in pacco suggellato il fondo residuale, che sarà da esso consegnato al comandante della brigata o sotto brigata, dal quale va a dipendere.

Art. 161.

Quando per sostenere la spesa della mensa in comune per gli agenti di nuova nomina, fosse necessario anticipare qualche somma, vi provvederà la prefettura sul fondo delle paghe e sulla presentazione di apposita richiesta che dovrà portare il visto del questore o dell'ispettore di pubblica sicurezza capo dell'ufficio provinciale.

La somma anticipata sarà sempre rimborsata colla prima paga mensile.

Art. 162.

Nei casi di cui agli articoli 97 e 149 del presente regolamento la quota da corrispondersi dagli agenti di passaggio, ammessi al vitto ordinario in caserma, dovrà essere commisurata in base alla diaria

dove esiste, o in difetto, ragguagliarsi a lire 1,20 al giorno, com'è stabilito, pel massimo, dall'art. 155.

TITOLO V.
Disposizioni generali e transitorie

CAPO I.
Disposizioni generali.

Art. 163.

I posti di usciere che vacassero negli uffici di questura saranno preferibilmente accordati a coloro che abbiano prestato servizio nel corpo delle guardie di città e in specie a quelli che fossero divenuti inabili per ferite riportate in servizio o per causa del medesimo.

Art. 164.

Quando negli uffici suddetti mancassero, o fossero insufficienti gli uscieri di ruolo, potranno esservi destinati uno o più commessi diurnisti scelti fra coloro che fecero già parte del corpo delle guardie, serbandovi regolare condotta.

La loro retribuzione non potrà esser maggiore di lire 60 al mese e sarà pagata colle economie che a vantaggio dello Stato si verificassero sul capitolo delle paghe per le guardie.

Art. 165.

Ai graduati e alle guardie di città che per qualunque motivo cessano dal servizio, e così pure alle loro famiglie, possono essere accordati i mezzi gratuiti di trasporto pel rimpatrio, qualora ne facciano domanda e la partenza non si protragga oltre i venti giorni dalla cessazione dal servizio.

Art. 166

Alla fine di ogni semestre i prefetti invieranno al ministero dell'interno le note informative e caratteristiche dei marescialli, brigadieri e sotto brigadieri della rispettiva provincia, in conformità al modello N. 6 annesso al presente regolamento.

Art. 167.

Per ogni domanda, istanza o ricorso che i graduati e le guardie credessero inoltrare alle superiori autorità dovrà essere sempre seguita la via gerarchica.

Art. 168.

È vietato alle guardie di città e ai loro graduati di aprire sottoscrizioni anche a scopo di beneficenza, senza l'autorizzazione del ministro dell'interno.

Art. 169.

Nel caso di applicazione del 2° e 3° capoverso dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1890, N. 7321 (Serie 3ª) si provvederà con speciale regolamento, sentito il consiglio comunale.

CAPO II.
Disposizioni transitorie.

Art. 170.

Fino a nuove disposizioni, sono mantenute in vigore quelle del regolamento 11 agosto 1873, N. 1552 (Serie 3ª) contenute nel capo VI titolo I (armamento e divisa de'graduati e delle guardie), nel titolo 2° (contabilità della amministrazione) e nell'intera parte seconda (guardie di pubblica sicurezza a cavallo).

Art. 171.

Agli agenti ausiliari o d'investigazione da nominarsi ai termini dell'art. 33 della legge 21 dicembre 1890, N. 7321 (Serie 3ª) sul personale di pubblica sicurezza, potrà, fino a nuova disposizione, essere concesso con determinazione ministeriale, uno speciale trattamento da prelevarsi sulle economie che si verificassero nei competenti capitoli del bilancio.

Art. 172.

Colla andata in vigore del presente regolamento i graduati e le guardie sottoposti a consiglio di disciplina saranno giudicati colle norme del titolo 4, capo 1° tuttavolta che le punizioni stabilite non sieno più gravi di quelle contenute nel regolamento precedente.

Art. 173.

Ogni disposizione contraria a quelle determinate col presente regolamento è abrogata.

Visto: D'Ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
CRISPI.

TABELLA N. 1.

RUOLO organico della forza, del gradi e delle paghe delle guardie di città.

Numero	*GRADI*	*Paga individuale*	*Spesa complessiva*
105	Marescialli	1,500	157,500
200	Brigadieri	1,300	260,000
305	Sotto Brigadieri ...	1,200	366,000
600	Guardie scelte	1,150	690,000
3,640	Guardie	1,100	4,004,000
150	Allievi	750	112,500
5,000			5,590,000

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno
CRISPI.

TABELLA N. 3.
(Art. 44 del Regolamento).

Fornitura degli oggetti di casermaggio.

Gli oggetti di casermaggio da fornirsi dai comuni sono i seguenti:

Per gli uffici dei comandanti di compagnia, di brigata e di sotto brigata:

1° Una o più tavole di legno, secondo il bisogno, con tiretto e serratura a chiave;

2° Il numero necessario di sedie impagliate;

3° Uno o più armadi di legno, inverniciati a olio, con serratura a chiave per riporvi le carte ed i registri.

Per le caserme:

Ogni guardia ed ogni graduato sarà provveduto di un letto ad una sola piazza se celibe, vedovo od ammogliato, non convivente colla moglie; a due piazze, se convive colla moglie, e coll'aggiunta di un altro letto o più se ha figli.

Ogni letto sarà composto di una lettiera o di due cavalletti in ferro, con assi inverniciate ad olio, color verde, a due riprese, un pagliericcio, un materasso, un capezzale, due lenzuola, due coperte di lana e un copriletto di bordato o di altra stoffa a colori.

Ogni graduato ed ogni guardia sarà ugualmente provveduto di un tavolo con cassetto, di una sedia, di una panca, di una rastrelliera per l'armamento, di un portamantelli di ferro, di un portacatino di ferro con brocca e catino, di uno asciugamano di tela, di un cassettone od armadio per gli effetti di vestiario, di un candeliere e di una scopa ogni due mesi.

Il letto, sia poi in ferro o formato di cavalletti in ferro e di assi, dovrà essere lungo non meno di due metri e largo un metro.

Il paglericcio dovrà essere largo e lungo come il letto, alto centimetri 35 e ripieno di foglie di granturco da cambiarsi con altre nuove una volta all'anno, o più spesso, se occorrerà.

Ove per assoluta deficienza di foglie di granturco, in talune località il letto si dovesse riempire di paglia, dovrà questa essere di buona qualità e cambiata per intero ogni tre mesi.

Il materasso deve essere di lana di buona qualità, lungo e largo come il letto e del peso di chilogrammi 15. Il capezzale sarà pure di lana di buona qualità, e dovrà pesare chilogrammi 2.

Le lenzuola di buona tela casalinga, lino o canapa di media finezza, escluso il cotone, dovranno essere lunghe metri 3 e dovranno essere larghe metri 1.70 per i letti ad una piazza, e metri 2.20 pei letti a due piazze.

Le coperte saranno lunghe da metri 2.50 a metri 2.70, e dovranno essere larghe, pei letti ad una piazza metri 1.70, per quelli a due piazze metri 2.10; ed essere del peso, le prime di chilogrammi 2 $^1/_2$, le seconde di chilogrammi 3.

Le lenzuola dovranno essere cambiate e spurgate almeno tre volte al mese nell'estate, e almeno due volte al mese nell'inverno; gli asciugamani una volta la settimana. I materassi ed i capezzali, nonchè le coperte ed i paglericci dovranno essere spurgati una volta in ogni anno. I materassi ed i capezzali dovranno oltraciò una volta all'anno essere battuti e cardati.

Il cambio delle lenzuola, degli asciugamani e delle coperte dovrà essere fatto nelle caserme per cura dei comuni, che avranno a loro carico anche il trasporto alle caserme e viceversa.

La cucina sarà fornita di tavole, marmitte e vasi di rame mantenuti sempre stagnati, in numero e grandezza proporzionati alla forza stabilita nella caserma; di una o due padelle, di una scopa al mese, di uno o due mastelli, di un tagliere di legno, di due secchie, di una tina per l'acqua, di un mastello per la sciacquature di cucina, di due mestole di legno, di un mortaio in ferro o pietra, di una forchetta grande in ferro, di un coltello trinciante, di una mezzaluna, di una schiumarola in ferro, di una grattugia, di una piccola scure, dei capifuoco necessari, molle e paletta da fuoco, di un soffietto, di uno staccio, di una rastrelliera pei piatti, non che di due tondi e di una posata per ogni individuo.

La stagnatura degli oggetti di cucina dovrà essere fatta ogni volta che se ne verificherà il bisogno, ed in seguito ad invito del comandante della compagnia, brigata o sotto brigata.

La sala per la scuola od istruzione dovrà essere provvista dei mobili necessari, al pari della sala per la mensa in comune, e della stanza pel corpo di guardia.

La camera destinata a magazzino del vestiario e delle armi dovrà avere gli occorrenti armadi e cavalletti o attaccapanni.

Anche la camera ad uso di biblioteca e lettura nelle caserme principali, la legnaia e il cellere dovranno avere i mobili, effetti e vasi necessari.

Ove nasca contestazione sulla quantità e natura dei mobili ed altri oggetti da somministrarsi sulla richiesta fatta dal comandante, determinerà il sottoprefetto o prefetto.

La camera di sicurezza o di deposito, e le camere di disciplina debbono essere munite di tavolacci proporzionati al locale, delle necessarie tinozze cerchiate in legno con coperchio per uso dei detenuti, di una o più secchie di castagno cerchiate, senza ferro, nè al manico, nè alle altre parti, per l'acqua occorrente.

Nelle camere di sicurezza vi saranno inoltre i ceppi, oppure alcune catene fisse al muro, con braccia-piede e solido lucchetto.

Tanto nelle camere di disciplina, che in quelle di sicurezza o di deposito vi saranno coperte di lana nel numero richiesto dal bisogno, cadauna delle quali dovrà avere l'ampiezza necessaria per ben coprire un individuo, e che dovranno essere mantenute sempre pulite, riparate e cambiate sulla richiesta del comandante, ogni qualvolta siansi rese inservibili.

Ogni caserma sarà provveduta delle occorrenti lanterne nel corridoi, nelle camerate e nelle scale, a seconda delle località, ed in ragione del bisogno comune. Queste lanterne dovranno essere mantenute accese tutta la notte.

L'olio da provvedersi dal comune dovrà essere d'oliva pur o di noce di buona qualità mercantile, scevro della morchia e atto a bruciare, senza dar fumo o tramandare odore disgustoso.

La somministrazione dell'olio dovrà essere regolata nel modo seguente:

Pei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre grammi 90 per ogni lume;

Pei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre grammi 60 per ogni lume.

La quantità dei lumi necessarii è determinata dal comandante, secondo il bisogno; e in caso di contestazione dal sotto prefetto o prefetto.

I comuni sono pure obbligati a provvedere nella stagione invernale al riscaldamento delle caserme, secondo il bisogno, e a richiesta del comandante.

In caso di contestazione, il quantitativo è determinato dal sottoprefetto o prefetto.

Illuminazione e riscaldamento dei corpi di guardia.

Nello stesso modo che per le caserme, verrà dai comuni provveduto alla illuminazione e al riscaldamento dei corpi di guardia, anche isolati e staccati dalle caserme, che in qualunque località venissero stabiliti nell'interesse del servizio.

Per gli agenti ammogliati prima che andasse in vigore il regolamento 11 agosto 1883, N. 1552 (serie 3ª) continuerà nei comuni l'obbligo di provvedere al loro alloggio e casermaggio, ai termini dell'art. 201 del regolamento e come all'art. 152 del presente.

Seguono i Moduli N. 2 (art 40 del Regolamento) N. 4 (art. 62) N. 5 (art. 76) N. 6 (art. 166).

Il Numero 72 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vedute le deliberazioni 23 luglio, 23, 25, 28 e 30 agosto, 2, 4, 6, 9 e 20 settembre, 4 e 5 novembre 1890, colle quali il Consiglio comunale di Oristano (Cagliari), adottò, fra altro, un dazio su alcuni generi di consumo locale, non contemplati dagli articoli 13 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e 6 del legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Veduto il nostro decreto 5 ottobre 1888, n. 5726;

Veduto il parere emesso dalla Camera di Commercio ed Arti di Cagliari nel giorno 2 dicembre 1890;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Oristano è autorizzato ad esigere un dazio sulle carte, sui cartoni, sulle vetrerie, sulle cristallerie, sulle terraglie, sulle maioliche, sui lavori in terra e sull'amido in conformità della qui unita tariffa, veduta, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

TARIFFA.

Carta da scrivere bianca e colorata	quintale	L. 5 —
Carta da disegno, da lettere, da giuoco, da musica ed altra carta fine	»	» 15 —
Carta da stampa, grossolana, cartone, cartoncino e carta straccia	»	» 3 —
N. B. — Sono esenti la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative, la carta a striscie per gli uffici telegrafici e la carta bollata.		
Bottiglie da oltre un litro fino a 3 litri	ogni dozzina	» 0 18
Id. da 3 a 4 litri	»	» 0 36
Id. da oltre 4 a 14 litri	»	» 0 60
Bottiglioni impagliati o non da oltre 14 a 20 litri	»	» 0 96
Bottiglioni impagliati o non da oltre 20 litri	»	» 1 56
Terraglie ed altri utensili di terra cotta di qualsiasi forma e per qualsiasi uso	quintale	» 2 50
Piatti rossi detti di foga	»	» 0 50
Vasellami ed utensili di maiolica di qualità ordinaria	»	» 3 —
Vasellami ed utensili di maiolica fine	»	» 6 —
Vetrerie in qualunque modo lavorate ed ampolle e bottiglie fino ad un litro, esenti le bottiglie di color nero od oscuro ed i fiaschi impagliati o non	»	» 5 50
Oggetti in cristallo, porcellane o terre fine	»	» 13 —
Statue, gruppi e simili in terra che servono ad abbellire gli appartamenti	»	» 10 —
Amido	»	» 2 —

N. B. — Sono esenti i bicchieri, i reomotori per pile e gli apparecchi ad uso degli uffici telegrafici.

Veduto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
G. COLOMBO.

Il Numero **81** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 10 agosto 1890, num. 7049 (serie 3ª).

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, di concerto col Nostro Ministro degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Le monete speciali per la Colonia Eritrea saranno coniate nelle zecche del Regno soltanto d'ordine e per conto dello Stato.

Art. 2.

La quantità dei talleri Eritrei da coniarsi sarà determinata con appositi decreti del Nostro Ministro del Tesoro.

Art. 3.

I talleri Eritrei porteranno nell'impronta del verso determinata coll'art. 1 del suddetto Nostro decreto anche la leggenda in alto « Colonia Eritrea ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1891.

UMBERTO.

CRISPI.
GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 4 marzo 1891

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . — 762, 4.
Umidità relativa a mezzodì . . . . . — 50.
Vento a mezzodì . . . . . . Est debole.
Cielo a mezzodì . . . . coperto.
Termometro centigrado { massimo — 14°, 1. minimo — 7°, 8.
Pioggia in 24 ore: mm. 1, 7.

Li 4 marzo 1891.

Europa pressione aumentata, però sempre bassa Nordest, notabilmente elevata Nordovest Francia, sensibilmente bassa Sardegna. Arcangelo 741, Sardegna 736, Brest 779.

Italia, 24 ore: barometro salito estremo Nord, leggermente disceso altrove, pioggie qualche novicata Italia superiore.

Venti forti primo quadrante Nord, temperatura poco cambiata

Stamane cielo coperto Nord Centro ed in Sardegna, nuvoloso altrove.

Venti tramontana a greco forti Nord Centro. Barometro 767 a 768 Nord, 760 Roma, Palermo; 756 Sardegna.

Mare agitato alto Adriatico; mosso agitato costa Ligure e Toscana.

Probabilità: venti primo quadrante, generalmente forti Italia superiore, intorno levante altrove; pioggie specialmente Centro, mare agitato e grosso specialmente coste settentrionali Tirreniche e Adriatiche.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 4 marzo 1891

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,20.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE fa rilevare che nel processo verbale è fatta menzione di uno spiacevole incidente avvenuto nella seduta di ieri fra gli onorevoli Imbriani e Spirito; ora, in seguito a suo invito furono date dalle due parti tali spiegazioni da lui provocate, da condurre ad una perfetta riconciliazione.

L'incidente dunque si deve considerare come non avvenuto e non pronunziate le parole in esso decorse.

(Il processo verbale è approvato).

PRESIDENTE nomina a far parte della Giunta delle elezioni, in luogo degli onorevoli Di Rudinì e Pascolato, gli onorevoli Bovio e Fani.

ELLENA presenta la relazione sul trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Messico.

Interrogazioni.

D'AYALA-VALVA ritira una sua interrogazione.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, risponde ad una interrogazione dell'onorevole Imbriani al ministro dei lavori pubblici: « Circa gl'impedimenti che si frappongono al commercio alla stazione ferroviaria di Trani ».

Riconosciuta giusta l'osservazione, procurerà che sia fatto un passaggio a livello per agevolare le manovre.

IMBRIANI crede che gli inconvenienti derivano piuttosto dal capostazione.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, risponde ad una interro-

gazione dell'onorevole Imbriani-Poerio: « Circa il contegno dell'autorità giudiziaria in un processo che riguarda i sindaci di Roccasecca dei Volsci e di Piperno ».

Non può prendere provvedimenti finchè l'onorevoli Imbriani non determini i fatti, non dubitando mai *a priori* della integrità dei magistrati.

IMBRIANI dà lettura di una lettera che comproverebbe le asserzioni portate contro i sindaci indicati e contro l'autorità giudiziaria.

Confida che il ministro provvederà.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, non mancherà mai al suo dovere. (Bene!).

Quando gli siano passati i documenti li prenderà in considerazione.

ZANARDELLI non suppone che l'onorevole ministro con le sue prime parole abbia voluto fare allusione a lui. (Rumori).

PRESIDENTE. Nessuno potrebbe ammettere una simile supposizione. (Benissimo!)

ZANARDELLI, per parte sua non mancò a quanto doveva fare nella questione.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, è stato ben lungi dal fare la minima allusione all'onorevole Zanardelli della cui amicizia si onora, e del quale riconosce essere stata la condotta sempre eminentemente giusta e imparziale.

ZANARDELLI ringrazia.

PELLOUX, ministro della guerra, risponde alla seguente interrogazione dell'onorevole Bonghi:

« Essendo stata cancellata all'ultima ora nella mozione Colombo la parola *meccaniche*, chiedo se e a quali mezzi si vogliano attenere il ministro della guerra e gli altri ministri, che non hanno preso parte alla discussione di quella mozione, par una equa distribuzione tra le diverse fabbriche del paese delle forniture di panno che appartenga loro di ordinare ».

Rileva che dai magazzini di Torino, di Firenze e di Napoli si provvede alle forniture dei panni, per via di aste alle quali possono concorrere gli industriali di tutte le provincie.

BONGHI ringrazia degli schiarimenti avuti. Solo confida che i grandi industriali non riescano a dominare direttamente o indirettamente dappertutto.

CHIMIRRI, ministro d'agricoltura e commercio, risponde all'onorevole Martini che quanto prima presenterà il disegno di legge sul censimento.

MARTINI ringrazia.

PELLOUX, ministro della guerra, risponde all'onorevole Elia che domanda:

« Se nel dare corso alle recenti disposizioni per l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore, è sua intenzione di provvedere all'avanzamento degli ufficiali aventi il diploma dalla scuola di guerra che, nella loro carriera, senza demeriti, furono sorpassati da altri meno anziani ».

Senza prendere definitivi impegni, riconosciuta una certa disparità, farà sì di trovar modo di farla sparire.

ELIA ringrazia.

Risultamento della votazione di ieri.

PRESIDENTE comunica il seguente risultamento della votazione seguita ieri per il completamento della Commissione del bilancio.

Votanti 384
Maggioranza 193

Ebbero voti:

Cappelli 194
Chinaglia 192
Lovito 190
Piebano 190
Sonnino 188
Simonelli 187
Giampietro 182
Mussi 179
Raggio 179
Prinetti 175
Fortis 175
Finocchiaro-Aprile . . . 161
Gagliardo 155
Fortunato 148
Sani Giacomo 142
Rosano 139
Panizza Mario 135

Il solo deputato Cappelli, avendo ottenuta la maggioranza, lo dichiara eletto; disponendo che abbia luogo la seconda votazione tra gli altri sedici deputati che ottennero maggiori voti.

CUCCHI L., dalla lettura del verbale relativo alla votazione rileva che fu fatta discussione circa l'ammissione delle schede stampate.

Il regolamento della Camera tace; quindi vorrebbe che la questione fosse chiaramente risoluta.

BORGATTA avendo fatto parte della Commissione di scrutinio osserva che la Commissione stessa ha considerato che nel regolamento non si fa esclusione della scheda stampata; e che quando è esclusa per legge, è esclusa per ragioni speciali che nella Camera non si avrebbero.

LUPORINI ritiene che, dove il legislatore non lo autorizzi espressamente, come avviene nella legge comunale, non possa ammettersi la scheda stampata; molto più che l'uso di tale scheda può produrre gravi inconvenienti.

DE ZERBI crede che invece di tener conto di leggi generali, la Camera debba ispirarsi esclusivamente ai propri precedenti; desiderebbe poi che la Commissione per il regolamento proponesse una norma fissa.

PRESIDENTE dichiara che, la Camera, in casi somiglianti, si è sempre rimessa alle Commissioni di scrutinio; riconosce però che la questione merita d'essere risoluta.

FORTIS si associa alla proposta del deputato De Zerbi.

BONGHI dichiara che la Commissione per il regolamento esaminerà la questione e ne riferirà alla Camera.

CUCCHI L. prende atto di questa dichiarazione.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama per il ballottaggio.

Hanno preso parte alla votazione:

Adami — Adamoli — Afan de Rivera — Agnini — Alimena — Alli-Maccarani — Amadei — Amato-Poiero — Ambrosoli — Amore — Andolfato — Anzani — Arcoleo — Arnaboldi — Arrivabene — Artom di Sant'Agnese.

Baccelli — Badini — Balenzano — Balestreri — Barzilai — Basini — Beltrami — Beneventani — Berio — Berti Domenico — Berti Lodovico — Bertollo — Bertolotti — Bettolo — Bianchi — Bobbio — Bocchialini — Bonacossa — Bonardi — Bonasi — Bonghi — Borgonzoli — Borgatta — Borromeo — Borsarelli — Boselli — Bovio — Branca — Brin — Broccoli — Brunetti — Brunialti — Bufardeci.

Cadolini — Cagnola — Caldesi — Calpini — Calvanese — Cambray-Digny — Campi — Canevaro — Canzio — Capo — Capoduro — Cappelli — Carcano — Carmine — Carnazza-Amari — Casana — Casati — Casilli — Casini — Cavalieri — Cavalli — Cavallini — Cavallotti — Cefaly — Cerruti — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chiesa — Chigi — Chimirri — Chinaglia — Ciarlo Capelli — Cittadella — Clementini — Cocco-Ortu — Cocozza — Coffari — Colajanni — Colombo — Colonna-Sciarra — Compans — Conti — Coppino — Corsi — Corvetto — Costa Alessandro — Costantini — Cremonesi — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Curcio — Curioni.

D'Adda — Damiani — Danco — D'Arco — D'Ayala-Valva — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — De Cristofaro — De Dominicis — De Giorgio — Del Balzo — De Lieto — Della Rocca — Della Valle — Delvecchio — Demaria — De Martino — De Murtas De Pazzi — De Puppi — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — De Salvio — De Seta — De Simone — De Zerbi — Di Balme — Di Belgioioso — Di Blasio Scipione — Di Camporeale — Di Collobiano — Diligenti — Di Marzo — Dini — Di Rudinì — Di San Donato — Di San Giuliano — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio — Donati.

Elia — Ellena — Engel — Episcopo — Ercole.

Fabrizi — Facheris — Fagiuoli — Faina — Falconi — Falsone — Fani — Farina Luigi — Favale — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Finocchiaro-Aprile — Fornari — Fortis — Fortunato — Franzi — Frascara — Frola.

Gallavresi — Galli Roberto — Gallo Niccolò — Gallotti — Garelli — Gasco — Gentili — Giampietro — Gianolio — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giorgi — Giovagnoli — Giovanelli — Giusso — Gorio — Grassi Paolo — Grimaldi — Grippo — Guglielmi — Guglielmini.

Imbriani Poerio — Indelli.

Lacava — Lai — Lanzara — Lazzaro — Leali — Lèvi — Lo Re — Lorenzini — Lovito — Lucca — Luciani — Lucifero — Lugli — Luporini — Luzzatti.

Maffei — Maluta — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marchiori — Marinelli — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggero — Martelli — Martini Ferdinando — Martini Giovanni Battista — Massabò — Maurogordato — Mazza — Mazzella — Mazziotti — Mazzoni — Meardi — Mei — Menotti — Merello — Merzario — Mestica — Mezzacapo — Mezzanotte — Miceli — Minelli — Miniscalchi — Minolfi — Mirabelli — Mocenni — Modestino — Molmenti — Montagna — Monti — Monticelli — Mordini — Morelli — Mussi.

Napodano — Narducci — Niccolini — Nicoletti — Nicolosi — Nicotera — Nocito.

Oddone Giovanni — Oddone Luigi — Orsini-Baroni.

Pais Serra — Palberti — Pandolfi — Panizza Giacomo — Panizza Mario — Pansini — Papa — Papadopoli — Parona — Parpaglia — Pascolato — Pasquali — Passerini — Patamia — Patrizi — Pavoncelli Pelloux — Penserini — Perrone di S. Martino — Petroni Gian Domenico — Petronio Francesco — Peyrot — Piccaroli — Pierotti — Pignatelli Strongoli — Pignatelli Alfonso — Pinchia — Plebano — Poggi — Poli — Pompili — Ponti — Prinetti — Pugliese — Pullè.

Raggio — Reale — Ricci — Ridolfi — Rinaldi Pietro — Riola Errico — Rizzo — Rocco — Rolandi — Romanin-Jacur — Romano — Roncalli — Ronchetti — Rospigliosi — Rossi Gerolamo — Rossi Rodolfo — Roux — Rubini.

Sacchetti — Sacconi — Salandra — Sampieri — Sanfilippo — Sani Giacomo — Sani Severino — Santini — Sanvitale — Saporito — Sardi — Sella — Senise — Silvestri — Simeoni — Simonelli — Sineo — Sola — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Sorrentino — Speroni — Spirito — Squitti — Stanca — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Tabacchi — Tacconi — Tajani — Tasca Vittore — Tasca-Lanza — Tassi — Tegas — Testa — Testasecca — Tittoni — Toaldi — Tomassi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torelli — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Treves — Tripepi — Trompeo — Turbiglio Giorgio — Turbiglio Sebastiano.

Vaccai — Vacchelli — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vendramini — Vetroni — Villa — Vischi — Visocchi — Vollaro Saverio — Vollaro - De Lieto Roberto.

Zainy — Zanardelli — Zanolini — Zappi — Zeppa — Zucconi.

Sono ammalati

Baroni.
Cavalletto.
Fal Astolfone.
Gagliardo — Gerala.
Jannuzzi.
Maranca Antinori.
Pace — Puccini.
Randaccio — Ruggieri.
Semmola.
Tenani.

E' in missione:

Franchetti.

Svolgimento di una interpellanza del deputato Casini.

CASINI dà ragione della sua interpellanza intorno al servizio ferroviario sulla linea Metaponto-Sibari Cosenza Cotrone.

Anzitutto augura che il nuovo ministro dei lavori pubblici voglia applicare la sua operosità e la sua energia a riformare il servizio ferroviario il quale procede in modo assolutamente anormale.

Nelle ferrovie calabresi poi i disastri si riproducono periodicamente a cagione della mancanza di difesa dei fiumi che attraversano la linea e dell'abbandono della manutenzione, della insufficenza del personale.

Nè migliori sono le condizioni del materiale, che è costituito del rifiuto delle altre reti, ed assolutamente inadeguato ai bisogni; ma le ripetute proteste della Camera di commercio e del municipio di Cosenza a nulla valsero contro la resistenza della Società per la rete Mediterranea.

Richiama specialmente l'attenzione del ministro sulla necessità di togliere le lunghe fermate a Sibari, stazione veramente pestifera e priva di ogni conforto.

Deplora che l'Ispettorato ferroviario non funzioni menomamente e non denunzi mai i ritardi, com'è prescritto dal regolamento.

Chiede infine che anche la Calabria sia considerata come terra italiana e non sia lasciata vittima della Società ferroviaria. (Bene! Bravo!)

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, premette che il problema ferroviario è per l'Italia il più grave economicamento, finanziariamente e amministrativamente, e ch'egli vi si dedicherà con tutte le sue forze.

Riconosce che il sistema fluviale aggrava le condizioni ferroviarie nella Calabria, e dichiara d'aver in animo di presentare un disegno di legge per regolare i fiumi torrenziali.

Ammette i mali lamentati dall'interpellante; ma li attribuisce per gran parte all'improduttività della rete calabrese, dipendente da ciò che essa percorre plaghe spopolate e insalubri; e perciò non crede che ad essi si possa apprestare efficace rimedio.

Nel marzo però si attiverà un orario che abbrevierà di otto ore le comunicazioni fra Cosenza e Reggio, togliendo la necessità di fermarsi a Sibari: nel resto della linea non sarebbe possibile aumentare la velocità finchè non ne sia guarentita la sicurezza.

CASINI ringrazia l'onorevole ministro e si dichiara soddisfatto per quello che riguarda la promessa di una nuova legge e di un nuovo orario; si associa alle lodi che il ministro ha fatto del personale ferroviario e desidererebbe anche che una parola d'elogio ci fosse stata per quello oscuro eroe che con pericolo della sua vita salvò il treno a Ponte Saraceno.

Non può invece dichiararsi soddisfatto per quello che ha detto il ministro intorno alle maggiori o minori comodità che devono essere distribuite secondo il vario movimento delle linee.

Ammessa anche questa teoria non vede perchè tutto il materiale più cattivo debba essere messo nella linea Sibari-Cosenza, che è una delle più attive.

Si riserva di ritornare su questa quistione in occasione del bilancio dei lavori pubblici.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, spiega alcune sue precedenti dichiarazioni.

PRESIDENTE dichiara esaurita l'interpellanza.

Svolgimento di una interpellanza del deputato Zeppa.

ZEPPA svolge la sua interpellanza sulle condizioni della pubblica sicurezza nel circondario di Viterbo.

Credo che le condizioni di questo circondario siano gravi, tanto da far temere il ritorno dei tempi del brigantaggio.

Accenna a diversi atroci assassinî avvenuti negli ultimi tempi, che pur troppo sono rimasti quasi tutti impuniti.

L'oratore studia quali siano le ragioni di questo stato di cose.

Riconosce che il personale è buono, ma esso pecca nella sua organizzazione e non ha soprattutto unità d'azione.

Il servizio della polizia segreta è malissimo ordinato, tanto che chi fa una confidenza deve temere di esser fatto segno alla vendetta dei malfattori.

Cita il fatto di diversi briganti che più volte condannati a morte od a vita sono poi evasi atterrendo nuovamente le popolazioni di quel circondario.

Spera che l'onorevole Nicotera, che in queste faccende gode buon nome (Ilarità), saprà porre un riparo ai mali lamentati.

NICOTERA, ministro dell'interno, comincia con lo spiegare come sia avvenuta l'evasione dalle case di pena di alcuni malfattori, lamentata dall'onorevole Zeppa.

Il servizio di pubblica sicurezza nei circondari di Viterbo e di Civitavecchia è ben organizzato, solo quello delle informazioni lascia a desiderare, ma non è esatto che i nomi di coloro che fanno confidenze all'autorità siano stati rivelati ai malfattori.

Ad ogni modo può assicurare all'onorevole Zeppa che le stazioni dei carabinieri sono state aumentate, i premi per coloro che arrestano i briganti sono stati accresciuti, gli accordi fra i sotto-prefetti di Viterbo e Civitavecchia e quelli con la autorità giudiziaria sono perfetti.

L'onorevole Zeppa dovrebbe persuadere i sindaci di quei circondari ed anche i privati cittadini a coadiuvare più efficacemente l'opera delle autorità.

ZEPPA risponde che ha già riconosciuto che i cittadini non cos-

diuvano la forza pubblica quanto potrebbero, ma ha spiegato anche come ciò avvenga.

Narra gli esempi di tre o quattro persone che sono state uccise per confidenze fatte alla pubblica sicurezza. Bisogna che coloro che fanno delle confidenze non siano compromessi.

NICOTERA, ministro dell'interno, non può ammettere che i nomi di coloro che fanno confidenze alla polizia siano noti ai briganti.

Spesso vi sono dei falsi confidenti che danno delle informazioni per far perdere alla forza pubblica la traccia buona.

In qualche caso poi è inevitabile che i malfattori conoscano le persone dei denunciantl ed è quando questi guidano in persona la forza pubblica.

Termina escludendo assolutamente che l'autorità di pubblica sicurezza, anche per leggerezza, possa compromettere la sicurezza dei denuncianti.

FERRARI L., svolge la sua interpellanza al ministro degli affari esteri circa l'interpretazione che il Governo dà all'articolo 5 dello Statuto in ordine alla rinnovazione del trattato di alleanza fra l'Italia e le potenze centrali.

Fa osservare che da qualche tempo si è cercato di far prevalere l'idea che il Parlamento non si debba occupare della politica estera. Contro questo concetto è contrario l'esempio di tutte le nazioni più libere, è contrario il fondamento plebiscitario del nostro diritto pubblico.

Ha voluto dare alla sua interpellanza la forma di una questione costituzionale per avere una risposta precisa e desidererebbe che il presidente del Consiglio non rispondesse semplicemente col dire che i trattati sono sotto la responsabilità ministeriale.

Crede che una simile interpretazione dello Statuto non si possa accettare dai liberali.

Il principe di Bismarck, disprezzatore sistematico degli ordini parlamentari, può avere accolto un tale modo di condurre la politica estera, coprendo tutto con la sola responsabilità della sua persona.

Questo sistema non possono accettare coloro che vedono nelle istituzioni parlamentari il più alto progresso, che abbia raggiunto nelle forme politiche lo spirito umano.

La situazione politica ora non è più quella che era all'epoca del trattato di Berlino.

Ora la Francia si è rilevata e la Russia ha cambiato interamente di atteggiamento.

Si dice che la triplice alleanza mantiene la pace; è più esatto il dire che mantiene lo *statu quo*.

Garentisce alla Germania le conquiste fatte dopo il trattato di Francoforte, all'Austria le conquiste e la maggiore influenza all'Oriente, all'Italia nulla.

Si dice che la guarentisce da ipotetici attacchi che mirerebbero a ristabilire il potere temporale dei Papi.

Questo timore omai è assurdo; l'Italia ha fatto abbastanza sacrifici per il suo esercito e per la sua marina perchè possa rimanere libera da ogni impegno, e questa è la politica che l'oratore suggerisce.

Bisogna considerare che se finora la triplice alleanza è stata pacifica, nell'avvenire potrebbe essere condotta ad una guerra.

In questo caso l'Italia combattendo turberebbe profondamente l'equilibrio dell'Europa a beneficio di altri.

Se anche si dovesse uscire dalla neutralità non è ancor detto a favore di chi sarebbe più conveniente che l'Italia gettasse il peso della sua spada.

La forza di una nazione per quello che riguarda la politica estera sta nella sua unione; (Rumori) non è esatto che con la triplice alleanza si confermino quelle istituzioni che hanno tanti sostenitori negli altri banchi della Camera e che anche in quelli dell'oratore sono accettate come legge del paese. (Bene!).

La sua interpellanza è stata presentata il 20 gennaio scorso quando ancora non era al potere l'attuale Ministero, non può pretendere che il ministro degli esteri accetti in tutto le idee dell'oratore, solo in una cosa confida, ed è che la parola del Governo assicuri il paese che esso non subisce alcuna pressione dall'estero (Voci, No! no!) e s'inspirerà soltanto agli interessi nazionali. (Bene! — Applausi all'estrema sinistra).

LUCIFERO svolge la sua interpellanza sugli intendimenti del Governo rispetto alle nostre relazioni internazionali e sul nuovo atteggiamento che affermasi esso abbia ad assumere verso le potenze alleate.

Crede necessario non doversi lasciare che questa affermazione prenda piede, essendo convinto della utilità delle alleanze, che hanno come principale obiettivo il mantenimento della pace. Attende le dichiarazioni del Governo.

DI RUDINI', ministro degli esteri, ringrazia gli onorevoli interpellanti che gli danno occasione di confermare i proponimenti da lui espressi.

Non è venuto al potere per allentare e molto meno per sciogliere la triplice alleanza, che ha mantenuto e mantiene quel bene supremo che è la pace. (Bene!).

Il suo scioglimento porterebbe a turbamenti sanguinosi, dei quali è dovere eliminare la possibilità.

Gli duole che si siano sollevati a torto dubbi e diffidenze sui nostri rapporti con la Francia, che egli vuole mantenere amichevoli.

All'onorevole Ferrari, che chiede la pubblicazione dei trattati con gravi ed importanti considerazioni, risponde che il significato degli articoli dello Statuto, in proposito, è chiarissimo. I trattati di alleanza per essi sono al di fuori della approvazione del Parlamento.

Quanto alla comunicazione richiesta, fosse essa anche opportuna, dovrebbe chiedere il consenso delle potenze contraenti nè crede di dovere entrare in trattative per questo. Nè i trattati in proposito portano variazione al territorio dello Stato.

All'onorevole Di Sant'Onofrio, che in forma modesta ha presentato interrogazioni di molta importanza risponde che i fatti accaduti sono di minima importanza.

Il Governo francese alla cui lealtà rende omaggio ha provveduto perchè questi inconvenienti non si ripetano. (Bene! Bravo!). Nel giudicare gli atti della Francia dobbiamo essere equanimi, e questa equanimità gioverà a migliorare più che ogni altro argomenti i nostri rapporti con questa potenza. (Benissimo! Bravo!).

Risponde poi all'onorevole Di San Giuliano che veramente una missione russa sta per partire per l'Abissinia. E' una missione che ha scopi scientifici composta di un tenente, di un ecclesiastico e di due servi

Questa missione ha chiesto anzi i nostri buoni uffici e noi li concederemo, giovandoci degli eccellenti rapporti, che abbiamo coll'imperatore d'Abissinia e che sono in questo momento tanto più preziosi in quanto dobbiamo seguire in Africa una politica di raccoglimento. (Benissimo)

L'onorevole Lucifero ha chiesto fra le altre cose se sarebbero indebolite le compagini dello esercito e della marina.

Certo si è costretti a fare delle economie ma non per questo s'indebolirà quello esercito cui è affidata la tutela del nostro onore nazionale. (Benissimo!)

Concludendo dice che scopo della politica del Ministero è la pace in Europa, il raccoglimento in Africa. Spera che queste sue dichiarazioni basteranno a contentare l'onor. Lucifero; non spera pur troppo che l'onor. Ferrari possa esserne ugualmente soddisfatto, ma era suo dovere esprimere gl'intendimenti del Governo senza ambagi nè dubbi. (Benissimo! — Approvazioni).

FERRARI L., non è soddisfatto, ma il patriottismo gli vieta di presentare una mozione su questo argomento, tornerà sulla questione in occasione del bilancio degli esteri. (Benissimo! all'estrema sinistra).

LUCIFERO si dichiara sodisfatto.

DI SANT'ONOFRIO ringrazia il presidente del Consiglio delle sue dichiarazioni, e giacchè egli ha ammesso che degli sconfinamenti ci sono stati desidererebbe che si badasse affinchè più non avvengano.

DI SAN GIULIANO ringrazia anch'egli il presidente del Consiglio, ma tiene a dichiarare che non crede che la missione russa in Abissinia abbia uno scopo puramente scientifico.

IMBRIANI ha chiesto la parola per spiegare che non presenta una

mozione perchè i colleghi della sua parte ne l'hanno dissuaso, volendo in seguito trattare a fondo questa questione delle alleanze. Da parte sua non si è mai illuso sulla politica esterna seguita da questo Ministero, essa è deleteria perchè porterà il paese ad una guerra mondiale. (Rumori vivissimi).

PRESIDENTE dichiara esaurita la discussione delle interpellanze.

Sorteggio dei deputati che devono fare lo scrutinio della elezione di un vice presidente e di un segretario della Camera.

PRESIDENTE trae a sorte i deputati che devono procedere allo spoglio delle schede per l'elezione di un vice-presidente e di un segretario.

Sono sorteggiati per la nomina del vice-presidente gli onorevoli Lorenzini, Chinaglia, De Simone, De Salvio, Tegas, De Bernardis.

Per il segretario gli onorevoli Tondi, Marazio, Narducci, Vollaro, De Lieto, Gentili, Treves e Zainy.

Comunicazioni di mozioni.

PRESIDENTE dà comunicazione di una mozione sottoscritta dall'onorevole Bonghi, che sarà trasmessa agli uffici.

Dà poi comunicazione della seguente mozione:

« La Camera, prendendo atto delle economie che già furono dal Ministero proposte e riservandosi di discuterle, Lo invita a proseguire in tale indirizzo studiando e proponendo i disegni di legge necessari ad ottenere quelle riforme organiche sulla base delle quali è possibile avere un bilancio solidamente pareggiato.

« Plebano, Sciacca, Favale, Giusso, Visocchi, Carmine, Di Belgioioso, Nicoletti, Cibrario, Afan de Rivera, Del Balzo, Petronio, Romanin-Jacur, Massabò, Curioni, Chigi, Giordano-Apostoli, Cappelli, Bianchi, Torrigiani, Fagiuoli, Vaccai, Silvestri, Vollaro, Gallavresi, Tommasi Crudeli, Alimèna.

Domanda all'onorevole presidente del Consiglio quando crede opportuno che questa mozione sia svolta.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, dice che egli amerebbe che fosse svolta il più presto possibile.

PLEBANO propone che sia svolta domani.

ZEPPA dice che si potrebbe convenientemente svolgere questa mozione dopo il bilancio d'assestamento.

PLEBANO insiste.

GIOLITTI crede che una discussione ser'a su questo argomento ora non possa farsi, bisogna esaminare prima i vari disegni di legge presentati dal Ministero.

CAVALLOTTI si associa alle considerazioni dell'onorevole Giolitti

DI RUDINI', presidente del Consiglio, trova giuste le osservazioni degli onorevoli Giolitti e Cavallotti, sicchè aspetterà che i nuovi disegni di legge del Ministero siano stampati e distribuiti e poi indicherà il giorno in cui si potrà discutere la mozione.

Presentazione di domande d'interrogazione ed interpellanza.

PRESIDENTE dà comunicazione delle seguenti domande d'interrogazione ed interpellanze:

« Il sottoscritto chiede interpellare il ministro degli esteri sui fatti delle autorità politiche preposte al governo della nostra colonia Eritrea denunciati recentemente dalla stampa.

« Colajanni ».

« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro di agricoltura, industria e commercio e del tesoro sulla esecuzione della legge 17 luglio 1890, sul credito fondiario e sul relativo regio decreto 1° febbraio 1891.

« Roux ».

« Desidero interpellare il ministro dell'istruzione sulla vigilanza del Governo per la conservazione delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni di arte e di antichità di Roma, secondo la legge del 28 giugno 1871 e sui provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge dell'8 luglio 1889.

« Filippo Mariotti ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se e quando egli intenda di ripresentare il disegno di legge già approvato dalla XV Legislatura sulla responsabilità degli intraprenditori negli infortuni del lavoro.

« Giovagnoli ».

Viene ora una interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sui miglioramenti fatti e su quelli non fatti dagli enfiteuti della zona per legge bonificabile dell'Agro romano.

« Giovagnoli. »

CHIMIRRI, ministro d'agricoltura e commercio, comunicherà ai suoi colleghi i ministri degli esteri e dell'istruzione pubblica le interpellanze a loro dirette.

Accetta poi che l'interpellanza dell'onorevole Roux sia svolta lunedì.

PRESIDENTE dice che la interpellanza e l'interrogazione dell'onorevole Giovagnoli saranno poste all'ordine del giorno e saranno svolte quando verrà il loro turno.

Dice poi che la Giunta delle elezioni ha presentato la sua relazione sull'elezione contestata del 4° Collegio di Napoli e propone che sia posta all'ordine del giorno di sabato.

(Così resta stabilito).

IMBRIANI domanda quando potrà essere preso in considerazione il suo disegno di legge per l'acquedotto nelle Puglie.

COLOMBO, ministro delle finanze, lo dichiarerà nella seduta di domani.

VENDRAMINI domanda quando sarà svolta la sua interpellanza presentata il 30 dicembre scorso.

PRESIDENTE risponde che questa interpellanza non perderà il suo turno.

La seduta termina alle 6,50.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BELGRADO, 3. — La Scupcina, riunita in seduta segreta, autorizzò quasi all'unanimità una perquisizione presso il deputato Stanoievitch.

TROPPAU (SLESIA), 3. — Nei distretti rurali riuscì eletto deputato un conservatore e furono rieletti un anti semita ed un polacco.

PARIGI, 3 — Si ha da fonte autentica:

È falso che la posizione del conte di Münster, ambasciatore tedesco a Parigi, sia scossa.

Non è vero che l'imperatrice Federico abbia scritto al conte di Munster una lettera, in cui gli esprime la sua soddisfazione per l'accoglienza ricevuta a Parigi.

Non è vero che l'imperatrice Federico abbia scritto una lettera nello stesso senso all'imperatore Guglielmo.

Neppure è vero che l'imperatore Guglielmo abbia scritto in proposito una lettera al conte di Münster.

L'ambasciata tedesca, rispondendo a domanda fattale, dichiara che i passaporti per recarsi da Parigi a Monaco di Baviera, non abbisognano di visto.

VIENNA, 3 — In cinque elezioni delle circoscrizioni rurali della Carniola furono eletti deputati quattro sloveni ed il conte di Hohenwart.

LONDRA, 4 — *Camera dei Comuni* — Si respinge con 291 voti contro 189, una mozione di Stansfeld intesa a modificare la legge elettorale e ad interdire il voto multiplo.

I conservatori applaudono.

PARIGI, 4. — La *Liberté* dice che le dichiarazioni finanziarie dell'on. Luzzatti hanno prodotto in Francia un eccellente effetto.

Il *Temps* chiama il bilancio dell'on. Ministro Luzzatti un bilancio di buona fede e dice che facendo una buona finanza il Gabinetto preceduto dall'on. Di Rudinì farà una buona politica.

LONDRA, 4. — Il *Daily Chronicle* dice che gli unionisti, col votare contro la mozione Stansfeld, dimostrarono unicamente di non volere rovesciare il Governo in favore di Gladstone.

COSTANTINOPOLI, 4. — È stato promulgato un *irade* che approva la conversione del *Defenceloan* al tasso di 90.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 4 marzo 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore Nom.	Valore Vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 genn. 91	—	—		— —	96, 07 1/2		— —
RENDITA 5 0/0 2.a »	—	—	—	95,82 1/2 85 87 1/2	95 86			— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 ottobr. 90	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 2.a »	»	—	—		— —			61 —
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860/64	»	—	—		— —			99 75
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			94 —
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			97 50
» Rothschild	1 dicem 90	—	—		— —			100 —
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 genn. 91	500	500		— —			456 —
» 4 0/0 1.a Emissione	1 ottobr. 90	500	500		— —			440 —
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss	»	500	500		— —			430 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			469 —
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			480 —
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			496 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			703 —
» » Mediterranee stampigliate	1 genn 91	500	500		— —			524 »
» » » certif. provv.	»	500	500		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 genn 91	1000	750		— —			1660 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1063 —
» » Generale	»	500	300		— —	423 23 24 25 26 27	23 1/2)	— —
» » di Roma	»	500	250		— —			575 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			45 —
» » Industriale e Commerciale.	1 ottobr 90	500	500		— —			470 —
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			464 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 genn 91	500	400		— —			526 —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			75 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 ottobr. 90	500	500		— —			920 —
» » Acqua Marcia	1 genn 91	500	500		— —	1120 25 30 45 47		— —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	300	500		— —	278		— —
» » Immobiliare	1 genn 91	500	500		— —	418 17 16 1/2 16 15	14)	— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			205 »
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			268 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			110 —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			22 —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna 90	500	500		— —			378 »
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			250 —
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			235 —
» » Cautchouc	»	200	200		— —			60 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			70 —
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			225 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500		— —			290 —
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 ottobr. 90	500	500		— —			465 —
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			195 —
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			445 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » Ferr. Napoli-Ottajano (oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobr. 90	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.
3 marzo 1891

Consolidato 5 0/0 nominale	L. 95 996
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso	» 93 826
Consolidato 3 0/0 nominale	» 61 240
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale	» 58 957

V. TROCCHI Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 95
	Parigi	Cheques	»	»	100 75
3	Londra	90 giorni	»	»	25 24
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi	28 Marzo
Prezzi di compensazione	28 Marzo
Compensazione	30 »
Liquidazione	31 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: AUGUSTO PERICOLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1891

Rendita 5 0/0	96 05
» 3 0/0	60 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	94 —
Prest. Rothschild 5 0/0	100 —
Obb città di Roma 4 0/0	440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	458 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	496 —
Az. Fer. Meridionali	702 —
» » Mediterranee	524 —
» » » certif.	514 —
» Banca Nazionale	1660 —
» » Romana	1065 —
» » Generale	398 —
Az. Banco di Roma	550 —
» Banca Tiberina	45 —
» » Ind. e Com.	470 —
» » » Certif.	464 —
» Soc. Cred. Mobil.	505 —
» » » Merid.	95 —
» » Gas stampigl.	910 —
» » Acqua Marcia st.	1130 —
» » Condot. d'ac.	265 —
» » Gen. Illumin.	255 —
» » Immobiliare	405 —
» » Molini e Magaz. Gen.	210 —
» » Tramway Om.	112 —
» » Fond. Italiana	20 —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	378 —
» » Metallurgic. Italiana	258 —
» » della Piccola Borsa	225 —
» » Fondiar. Incendi	80 —
» » Fond. Vita	230 —
» » Caoutchouc	70 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	455 —
» » » 4 0/0	195 —
» » Ferroviarie	290
» Fe. Napoli-Ottajano	210 —

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*. — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.